

## In evidenza



Notizie *Flash*

**Tempi differenziati per l'entrata in vigore della Legge comunitaria 2010**



Focus di pratica professionale

**Superminimi ed *ex* minimi: definite le regole dei due regimi**

**L'accatastamento dei fabbricati rurali e la rilevanza ai fini IMU**



## Notizie *Flash*

- La Manovra Monti è legge pag.4
- Definite le regole per l'imposta al 5% e i vecchi minimi pag.4
- Superbollo: chi, come e quando si versa pag.4
- In Gazzetta il "*Milleproroghe*" pag.4
- Approvata la revisione triennale di 69 studi di settore per il 2011 pag.4
- Tempi differenziati per l'entrata in vigore della Legge comunitaria 2010 pag.5
- Operazioni rilevanti Iva, *leasing* e noleggio: le nuove risposte delle Entrate pag.5
- Comunicazione "spesometro" entro il 30 aprile per i pagamenti con Pos pag.5
- Esenti Iva le prestazioni sanitarie rese dalle farmacie pag.5
- Tabelle Aci: pubblicate le nuove tariffe 2012 pag.6
- Diritto annuale 2012 alla Camera di Commercio pag.6
- Modello Irap al debutto: il frontespizio fa spazio all'integrativa pag.6
- Pronte le bozze per il 2012 dei modelli Iva pag.7
- La bozza del 730 per il nuovo anno - cedolare secca in primo piano pag.7
- Cud 2012, *online* la bozza: ecco le novità pag.7
- Nuove regole sul pagamento dilazionato: codici tributo per il ravvedimento pag.8
- Obblighi contabili *light* per gli Enc pag.8
- Codice Pin, istruzioni sul "*telepass*" del Fisco pag.8
- Agevolazioni al trasporto pubblico locale anche se le funzioni sono divise pag.9
- Regime agevolato per gli atti di ricomposizione fondiaria tra collettizzanti senza consorzio pag.9
- Previdenza complementare: il *plafond* dei primi 5 anni per gli assunti dopo il 2007 pag.9
- Pronta la causale per l'anticipazione del contributo di ingresso mobilità pag.9
- Dal 2012 in vigore le nuove norme di comportamento per il Collegio sindacale e il Sindaco unico pag.9
- Il Governo fa chiarezza sul sindaco unico e introduce la composizione della crisi per i privati pag.10
- Gli Ordini analizzano le nuove STP e fanno luce sulle criticità pag.10
- Profili fiscali del recesso dalla società e dell'assegnazione di beni ai soci pag.10
- *Software* segnalazioni studi di settore, locazioni e controllo spesometro pag.10
- Aggiornati anche i coefficienti dell'usufrutto pag.11
- Accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre pag.11



## Normativa e prassi in sintesi

- [Il Decreto Milleproroghe in pillole](#) pag.12



## Focus di pratica professionale

- [Gli effetti della variazione del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2012](#) pag.14
- [Superminimi ed ex minimi: definite le regole dei due regimi](#) pag.21
- [L'accatastamento dei fabbricati rurali e la rilevanza ai fini IMU](#) pag.28



## Fisco e Estero

- [I profili Iva dell'e-commerce indiretto](#) pag.33






## Scadenzario


- [Principali scadenze dal 16 al 31 gennaio 2012](#) pag.38




## MANOVRE ANTICRISI E SVILUPPO

<p>Legge 22/12/11 n.214 e <a href="#">testo coordinato</a> <a href="#">D.L. n.201/11</a> <a href="#">G.U. 27/12/11 n.300</a> <a href="#">S.O. n.276</a></p> 	<p><b>La Manovra Monti è legge</b> Sono stati pubblicati sul <b>Supplemento Ordinario n.276</b> alla <b>G.U. n.300</b> del <b>27 dicembre 2011</b>, la <b>L. n.214</b> del <b>22 dicembre 2011</b>, di conversione del D.L. n.201/11 ed il relativo <b>testo coordinato</b>. Le modifiche apportate dalla legge al decreto sono in vigore dal 28 dicembre. <i>La Manovra Monti è stata approfondita nel numero Speciale dedicato - Supplemento alla Circolare Tributaria n.49 - pubblicato il 26 dicembre 2011.</i></p>
<p><a href="#">Agenzia Entrate</a> <a href="#">provvedimenti</a> 22/12/11 <a href="#">Sito Web</a></p> 	<p><b>Definite le regole per l'imposta al 5% e i vecchi minimi</b> Dal 1° gennaio 2012 parte il regime fiscale di "vantaggio" per gli <i>under 35</i>, i lavoratori in mobilità e tutti i contribuenti che vogliono mettere su un'impresa o un'attività di lavoro autonomo, e possono usufruire di un'aliquota sostitutiva dell'Irpef fissata al 5% oltre a numerose semplificazioni. Il regime dura 5 anni (per il primo anno di attività e per i quattro successivi), ma questo limite non vale per i più giovani che possono usufruirne fino ai 35 anni. Possono accedere sia i contribuenti che aprono un'attività <i>ex novo</i> sia coloro che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Con due <b>provvedimenti</b> del <b>22 dicembre</b>, l'Agenzia delle Entrate ha regolato la disciplina dei super minimi prevista dal D.L. n.98/11 e di coloro che fuoriescono dal regime agevolato dei minimi <i>I provvedimenti sono approfonditi a pag.21 e ss..</i></p>
<p><a href="#">Agenzia Entrate</a> scheda <a href="#">Sito Web</a></p> 	<p><b>Superbollo: chi, come e quando si versa</b> L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito <i>web</i> la <b>scheda informativa</b> con le regole sul pagamento dell'addizionale erariale al bollo auto. A partire dal 2012, il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con il codice <u>3364</u>, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari a €20 per ogni <i>Kilowatt</i> che eccede i 185. (Percorso: <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home</a> - Cosa devi fare Versare - Versamento del superbollo - Scheda informativa )</p>

## MILLEPROROGHE

<p><a href="#">Decreto Legge</a> 29/12/11 n.216 <a href="#">G.U. 29/12/11 n.302</a></p> 	<p><b>In Gazzetta il "Milleproroghe"</b> È stato pubblicato sulla <b>Gazzetta Ufficiale n.302</b> del <b>29 dicembre</b>, il <b>D.L. n.216</b> del <b>29 dicembre</b>, recante le tradizionali proroghe di fine anno. Il decreto è entrato in vigore in pari data. <i>I principali termini rinviati sono riassunti a pag.12.</i></p>
---	--

## STUDI DI SETTORE

<p><a href="#">Ministero Finanze</a> <a href="#">decreti</a> 28/12/11 <a href="#">G.U. 31/12/11 n.304</a> S.S.</p> 	<p><b>Approvata la revisione triennale di 69 studi di settore per il 2011</b> Con quattro <b>decreti</b> del <b>28 dicembre</b>, relativi ai quattro diversi comparti: attività professionali, manifatture, servizi e commercio, pubblicati nel <b>Supplemento Straordinario</b> alla <b>Gazzetta Ufficiale n.304</b> del <b>31 dicembre</b>, il Ministero delle Finanze ha approvato la revisione triennale di 69 studi di settore, già in vigore nel 2008, applicabili nel periodo d'imposta 2011.</p>
--	--

## IVA

### Tempi differenziati per l'entrata in vigore della Legge comunitaria 2010

È stata pubblicata sulla **G.U. n.1 del 2 gennaio 2012**, la **L. n.217 del 15 dicembre 2011** - Legge comunitaria 2010, che dispone, tra l'altro, alcune rilevanti novità in materia di Iva (art.8): viene, in particolare, introdotto nell'art.6, DPR n.633/72 un criterio specifico relativo all'effettuazione delle prestazioni di servizi *c.d. generiche*, di cui all'art.7-ter del DPR n.633/72, scambiate da operatori nazionali con operatori esteri; inoltre, per tali servizi acquisiti da un soggetto passivo Iva in Italia presso un soggetto Iva stabilito in altro Stato Ue, rilevanti ai fini Iva in Italia, l'assoggettamento ad imposta deve avvenire mediante integrazione della fattura del prestatore comunitario e non con emissione di autofattura; viene esteso il rimborso (o la compensazione) del credito trimestrale e viene integralmente sostituito l'art.72 del DPR n.633/72, concernente le operazioni non imponibili in base a trattati ed accordi internazionali. Tali disposizioni entreranno in vigore, però, non il 17 gennaio bensì il **17 marzo 2012**. Infine, si segnala che viene esteso (art.16), a partire dal 2012, il regime di detraibilità Irpef al 19% dei canoni relativi ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari all'estero (all'interno della Ue).

[Legge  
15/12/11  
n.217  
G.U.  
2/01/12  
n.1](#)



### Operazioni rilevanti Iva, *leasing* e noleggio: le nuove risposte delle Entrate

Indicazione del contratto nel suo numero di riferimento; noleggio auto, *caravan*, barche o aerei da segnalare al Fisco anche se inferiore a un mese; quello con conducente entra nello spesometro e resta fuori dalla comunicazione dedicata ai contratti di *leasing*. L'Agenzia delle Entrate ha diffuso le **risposte ai nuovi quesiti** delle Associazioni di categoria sull'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, che riguardano in particolare società di *leasing* e noleggio a lungo e breve termine.

[Agenzia Entrate  
risposte  
22/12/11  
Sito web](#)



### Comunicazione "spesometro" entro il 30 aprile per i pagamenti con Pos

È il 30 aprile 2012 la data entro cui gli operatori finanziari sono chiamati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ad €3.600, rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 e che hanno come acquirente un consumatore finale, che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata. Lo ha stabilito il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate, del **29 dicembre**. Viene resa, così, operativa la norma - introdotta dal D.L. n.98/11, che ha spostato l'obbligo di comunicazione relativo allo "spesometro" dal venditore all'operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede poi a pagare utilizzando moneta elettronica.

[Agenzia Entrate  
provvedimento  
29/12/11  
Sito web](#)



### Esenti Iva le prestazioni sanitarie rese dalle farmacie

Le prestazioni rese dalle farmacie, consistenti nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali, sono riconducibili all'ambito di applicazione dell'art.10, n.18), del DPR n.633/72. Pertanto, sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente sono esenti dall'Iva. Lo ha stabilito la **R.M. n.128 del 20 dicembre**.

[R.M.  
20/12/11  
n.128](#)



## FRINGE BENEFIT

[Agenzia Entrate  
comunicato  
G.U. 28/12/11  
n.301  
S.O. n.280](#)



### **Tabelle Aci: pubblicate le nuove tariffe 2012**

Sono state pubblicate sul **Supplemento Ordinario n.280** alla **Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2011 n.301**, le **tabelle nazionali** relative al periodo d'imposta 2012 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, necessarie per determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del *fringe benefit* per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, ovvero sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private, ai sensi dell'art.51, co.4, lett.a) del Tuir.

## CIIA

### **Diritto annuale 2012 alla Camera di Commercio**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito *web* la **nota n.255658 del 27 dicembre**, con la quale sono stati fissati gli importi dovuti a titolo di diritto camerale annuale per il 2012. Sono confermate le misure previste per lo scorso anno per tutti i soggetti obbligati:

- ▶ imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese: €88;
- ▶ imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese: €200;
- ▶ soggetti iscritti al Rea: €30;
- ▶ società semplici non agricole: €200;
- ▶ società semplici agricole: €100;
- ▶ altre imprese: misura fissa o percentuale per scaglioni di fatturato riferito al 2011, in base alla tabella riportata nella nota;
- ▶ imprese con unità locali: per ciascuna unità il 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di €200;
- ▶ imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale e sede secondaria nel territorio: €110.

La nota poi riporta gli importi dovuti dalle imprese che si iscriveranno nel corso del 2012. Il diritto annuale deve essere versato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le imprese di nuova iscrizione e nel termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le altre (18/06/12).

[Ministero Sviluppo  
nota  
27/12/11  
n. 255658](#)



## DICHIARAZIONI E MODULISTICA

### **Modello Irap al debutto: il frontespizio fa spazio all'integrativa**

È *online* sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la bozza della dichiarazione. La tabella delle aliquote Irap applicabili per il 2011 riporterà, oltre alle aliquote modificate da leggi regionali, anche quelle statali, comprese le nuove aliquote maggiorate introdotte dalla Manovra correttiva - D.L. n.98/11 - per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, per le banche e gli altri enti e società finanziari e per le imprese di assicurazione. Altra novità è la possibilità di integrare la dichiarazione grazie alla casella "Dichiarazione integrativa", inserita nel frontespizio. Il contribuente potrà così segnalare un cambiamento in merito alla scelta di utilizzo dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione. L'originaria richiesta di rimborso potrà essere modificata per utilizzare l'eccedenza in compensazione, sempreché il rimborso non sia già stato erogato.

[Agenzia Entrate  
modulistica  
Sito Web](#)





### Pronte le bozze per il 2012 dei modelli Iva

Sul sito *web* delle Entrate sono state pubblicate le bozze dei modelli Iva 2012, Iva base, 74-bis e 26 LP per le liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo. Tra le principali novità si segnalano:

quadro VA, restyling per il nuovo regime fiscali: il rigo VA14 è stato rinominato "Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità". Infatti, a partire da quest'anno, è riservato ai contribuenti che presentano l'ultima dichiarazione Iva prima di aderire al nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Inoltre, è stato aggiunto il rigo VA16 riservato all'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari;

acquisti e cessioni di telefoni cellulari, nuovi rigi ad hoc: nei quadri VE e VJ dei modelli Iva 2012 e Iva base dedicati alle operazioni imponibili commerciali o professionali e a particolari tipologie di operazioni, sono stati introdotti rispettivamente i nuovi campi relativi alle cessioni e agli acquisti di telefoni cellulari e di microprocessori per le quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta secondo il meccanismo del *reverse charge*;

quadro VF entra il nuovo rigo per le operazioni con aliquota del 21%: è stato introdotto il rigo VF12 in cui è possibile indicare le operazioni assoggettate alla nuova aliquota del 21%. Da quest'anno è anche prevista l'indicazione di acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta nel rigo VF18.



### La bozza del 730 per il nuovo anno - cedolare secca in primo piano

Le Entrate hanno pubblicato la bozza del modello 730/2012. Tra le novità troviamo innanzitutto la cedolare secca sugli affitti: all'interno del quadro B trovano spazio due nuove colonne dedicate. In particolare, nella colonna 5 è indicato un codice che individua la percentuale del canone esposta in quella successiva. Infatti, nel caso di tassazione ordinaria va riportato l'85% (o 75%) del canone, mentre nel caso di cedolare secca il 100%. I nuovi codici hanno lo scopo di agevolare il contribuente nella compilazione del modello, riducendo così il rischio di errore. Inoltre, nella colonna 11 compare la nuova casella "opzione cedolare secca", da barrare solo in caso di scelta del nuovo regime.

Bonus ristrutturazioni: è poi soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; ai contribuenti è richiesto di riportare in dichiarazione i dati catastali identificativi dell'immobile. A questo scopo, è stata creata una sezione nel quadro E. Chi ha inviato la comunicazione al Cop prima dell'entrata in vigore della norma (D.L. n.70/11) troverà un'apposita casella da barrare.

Nel nuovo 730 si fa strada anche il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto 2011 di Irpef e cedolare secca. Due, infatti, i nuovi campi inseriti nel quadro F per indicare il credito d'imposta compensato in F24 nel caso di versamento dell'acconto in misura piena, relativamente all'Imposta sul reddito delle persone fisiche o alla "tassa piatta" sulle locazioni.



### Cud 2012, online la bozza: ecco le novità

Sul sito *web* delle Entrate è stata pubblicata la bozza del modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati percepiti nel corso del 2011.

Incentivi per il rientro in Italia e sconto Irpef: tra le agevolazioni più rilevanti, l'abbattimento della base imponibile, rispettivamente dell'80% e del 70%, per le lavoratrici e per i lavoratori rientrati in Italia (L. n.238/10). Per fruire del beneficio è necessario presentare un'apposita richiesta al datore di lavoro, il quale certificherà le somme agevolate nelle annotazioni con il nuovo codice BM predisposto a tal fine.

Trova spazio nel nuovo Cud anche il differimento del 17% dell'acconto dell'Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. In caso di prelievo dell'acconto in misura ordinaria, il datore di lavoro o ente pensionistico dovrà restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione corrisposta nel mese di dicembre o di gennaio 2012. L'effettiva riduzione dell'acconto, nei termini previsti dal DPCM 21 novembre 2011, verrà segnalata nelle annotazioni con il codice BQ.

Tra le principali novità spicca la tassazione del contributo di solidarietà, introdotta dal D.L. n.138/11, che prevede che il sostituto d'imposta applichi la tassazione al momento del conguaglio sulle somme che superano i €300.000. Degna di nota, inoltre, la diversa modalità del trattamento fiscale delle somme che superano il milione di euro erogate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Confermate nella bozza del Cud 2012 sia l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l'incremento della produttività, a patto che tali componenti accessorie siano previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sia la riduzione dell'Irpef per il personale impiegato nel "Comparto sicurezza".

## CODICI TRIBUTO

### Nuove regole sul pagamento dilazionato: codici tributo per il ravvedimento

La **risoluzione n.132/E del 29 dicembre** ha istituito otto nuovi codici tributo per ravvedersi, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, in base alle modifiche apportate dall'art.10, co.3-*decies* del D.L. n.201/11. Secondo il nuovo comma 4-*bis* dell'art.3-*bis* del D.Lgs. n.462/97, è previsto ora che non sia disposta la decadenza dalla rateazione qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva.

[R.M.  
29/12/11  
n.132](#)



## ENTI NON PROFIT

### Obblighi contabili *light* per gli Enc

Con la **risoluzione n.126**, le Entrate forniscono chiarimenti sugli adempimenti contabili degli enti non commerciali e sull'obbligo di rendicontazione previsto dall'art.20 del DPR n.600/73. L'obbligo di tenuta della contabilità ai fini fiscali non sussiste nel caso in cui l'attività commerciale sia posta in essere dall'ente senza scopo di lucro in via del tutto occasionale e non abituale, cioè senza assumere i connotati dell'esercizio di impresa, nemmeno quale "unico affare" di rilevante entità economica ed articolato in operazioni complesse, trattandosi, in tale eventualità, di "attività commerciale non abituale" che determina la produzione di reddito diverso e che, ai fini Iva, non soddisferebbe il requisito del presupposto soggettivo. Tuttavia, gli enti non commerciali sono in ogni caso tenuti a redigere il rendiconto annuale economico e finanziario.

[R.M.  
16/12/11  
n.126](#)



## UTILITIES

### Codice Pin, istruzioni sul "telepass" del Fisco

L'autostrada telematica del Fisco apre una corsia preferenziale per gli utenti *Fisconline*, il servizio dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero e le società più piccole, non abilitate a *Entratel*, per pagare le imposte, inviare la dichiarazione, registrare un contratto di affitto, visualizzare versamenti e atti. La **circolare n.54/E/11** dell'Agenzia delle Entrate detta i nuovi indirizzi operativi per il rilascio del "Pincodex", il codice di accesso a *Fisconline*.

[C.M.  
21/12/11  
n.54](#)





## AGEVOLAZIONI – INCENTIVI – FINANZIAMENTI

### **Agevolazioni al trasporto pubblico locale anche se le funzioni sono divise**

Non sono soggetti alla ritenuta Ires del 4%, ex art.27-*bis* del D.L. n.786/81, i contributi erogati dalle Regioni e dagli altri enti locali alle agenzie che svolgono funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione del trasporto pubblico locale (Tpl) e possiedono gli impianti e le dotazioni patrimoniali necessari al funzionamento del servizio. Lo ha stabilito la **risoluzione n.127/E**, secondo cui l'agevolazione persiste nell'eventualità in cui, i contributi debbano essere erogati direttamente ad un soggetto diverso da quello che svolge effettivamente il servizio, sempre che tali somme siano finalizzate alla copertura delle perdite e dei disavanzi di esercizi.

[R.M.  
20/12/11  
n.127](#)



## IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI

### **Regime agevolato per gli atti di ricomposizione fondiaria tra co-lottizzanti senza consorzio**

Agli atti di ricomposizione fondiaria, destinati a riequilibrare la capacità edificatoria dei terreni tra i singoli lottizzanti, ancorché non costituiti in consorzio, si applica l'art.32 del DPR n.601/73 che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. Lo chiarisce la **risoluzione n.1 del 4 gennaio**.

[R.M.  
4/01/12  
n.1](#)



## LAVORO E PREVIDENZA

### **Previdenza complementare: il *plafond* dei primi 5 anni per gli assunti dopo il 2007**

I lavoratori al primo impiego, assunti dal 1° gennaio 2007, possono utilizzare un *plafond* di previdenza complementare, maturato nel primo quinquennio di iscrizione, per i successivi 20 anni. Con la **risoluzione n.131/E del 27 dicembre**, l'Agenzia spiega che a questi lavoratori spetta un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l'importo di €25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. Tale *soglia* non può comunque mai superare i €2.582,29 annui e fino ad esaurimento del *plafond*. Quest'ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di €5.164,5. In altre parole, per questi lavoratori il *quantum* deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni integrative, sale a €7.746,86 e può essere utilizzato, come spiega il documento di prassi, tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di €5.164,57.

[R.M.  
27/12/11  
n.131](#)



### **Pronta la causale per l'anticipazione del contributo di ingresso mobilità**

Con la **risoluzione n.129/E del 22 dicembre**, le Entrate hanno istituito la causale contributo "ACIM". Le imprese con più di quindici dipendenti ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, che non possono garantire il reimpiego a tutti i lavoratori, potranno versare all'Inps, tramite F24, l'anticipo sulle somme da corrispondere per accedere alla procedura di mobilità (art.5, co.4, L. n.223/91).

[R.M.  
22/12/11  
n.129](#)





## DIRITTO SOCIETARIO

### **Dal 2012 in vigore le nuove norme di comportamento per il Collegio sindacale e il Sindaco unico**


Il Cndcec ha diffuso le nuove **norme di comportamento** del Collegio sindacale, applicabili all'organo di controllo interno sia nella sua composizione collegiale che monocratica, in quanto compatibili. Le norme sostituiscono quelle precedentemente emanate dal Consiglio Nazionale ed entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

[Cndcec  
documento  
dicembre 2011  
Sito web](#)



<p><a href="#">Decreto Legge</a> <a href="#">22/12/11</a> <a href="#">n.212</a> <a href="#">G.U.</a> <a href="#">22/12/11</a> <a href="#">n.297</a></p> 	<p><b>Il Governo fa chiarezza sul Sindaco unico e introduce la composizione della crisi per i privati</b></p> <p>Con la pubblicazione in <b>G.U.</b> del <b>D.L. n.212 del 22 dicembre</b>, è stata introdotta nell'ordinamento una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento destinata ai soggetti privati e piccoli imprenditori, diversi dai soggetti fallibili. Inoltre, il decreto interviene a modificare la L. n.183/11 (art.14, co.13), in materia di Sindaco unico. Il provvedimento, nello specifico, conferma espressamente che nelle Srl i Collegi sindacali, nominati entro il 31 dicembre 2011, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati. Viene poi modificato il comma 9 dell'art.14, il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le Srl senza Collegio sindacale possano redigere il bilancio con uno schema semplificato. Al posto di Collegio sindacale si leggerà, nella nuova versione, che lo schema semplificato spetta alle Srl senza Sindaco unico. Infine, si interviene sul D.Lgs. n.231/01 e si afferma che anche il Sindaco unico può svolgere le funzioni dell'Organo di vigilanza.</p>
<p><a href="#">Comitato Ordini e Collegi professionali documento gennaio 2012</a></p> 	<p><b>Gli Ordini analizzano le nuove STP e fanno luce sulle criticità</b></p> <p>Il Comitato unitario permanente degli Ordini e dei Collegi professionali ha redatto un <b>documento</b> che analizza la nuova disciplina delle società tra professionisti introdotta con la Legge di stabilità 2012 (art.10, L. n.183/11) e le numerose criticità legate, in particolare: al presupposto inderogabile della "personalità della prestazione"; all'esercizio "in via esclusiva" dell'attività professionale da parte dei soci; alle sanzioni disciplinari; alle società interdisciplinari e alle modalità ed i limiti della partecipazione dei soci non professionisti, su cui si auspica una forte attenzione in sede di regolamentazione attuativa. Inoltre, sotto il profilo interpretativo, si afferma come sia impossibile la costituzione di società unipersonale; che la società non può essere soggetta alla Legge fallimentare, per la netta distinzione che l'esclusività dell'attività professionale produce nei confronti dell'attività d'impresa e, per analoga distinzione, che a livello fiscale andranno applicate esclusivamente le norme sul reddito professionale.</p>

## IMPOSTE DIRETTE

<p><a href="#">Cnn documento 23/09/11 n.74-2011/T</a></p> 	<p><b>Profili fiscali del recesso dalla società e dell'assegnazione di beni ai soci</b></p> <p>Con lo <b>studio n.74-2011/T</b>, il Consiglio nazionale del notariato ha approfondito i profili fiscali, ai fini delle imposte dirette ed indirette, connessi al recesso da società di persone e di capitali. Nello specifico si analizza quale sia il carico fiscale in capo al socio che recede e la ricaduta per la società, con riferimento sia alla liquidazione della quota con danaro che mediante assegnazione di beni sociali, facendone emergere le differenze.</p> <p><i>Il documento sarà approfondito nel numero di febbraio della Rivista delle Operazioni Straordinarie.</i></p>
---	---

## AGGIORNAMENTO SOFTWARE

<p><b>Agenzia Entrate software Sito Web</b></p> 	<p><b>Software segnalazioni studi di settore, locazioni e controllo spesometro</b></p> <p>Sono disponibili sul sito <i>web</i> delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la versione 1.0.0</b> del 20/1/11 del <b>software Segnalazioni studi di settore Unico 2011</b>, che permette a contribuenti e intermediari di comunicare all'Agenzia informazioni o elementi che giustificano le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti dall'applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2010, oltre all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione. La trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata dal 20 dicembre 2011 fino al 29 febbraio 2012.</li> </ul> <p>(Percorso: <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home</a> - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Compilazione)</p>
---	---

- **la versione 9.4.5** del 2/01/12 del *software* di compilazione **Contratti di locazione** Regime ordinario e la **versione 1.1.0** del 2/01/12 del *software Iris* Regime ordinario;  
(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Registrare - Contratto di locazione - Compilazione e invio - Software Contratti di locazione/Iris – Regime ordinario)
- **la versione 1.0.4** del 27/12/11 della **procedura di controllo** della comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva “**spesometro**”;  
(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Comunicare Dati - Comunicazione operazioni Iva - Compilazione e invio - Procedura di controllo)
- **la versione 1.1.2** del 2/01/12 della **procedura di controllo di Siria e Iris**;  
(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Registrare - Contratto di locazione - Compilazione e invio - Procedura di controllo Siria e Iris)
- **la versione 1.4.8** del 2/01/12 della **procedura di controllo dei modelli F24 telematici**.  
(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare – versare – F24 – Compilazione e invio procedura di controllo)

## ADEMPIMENTI

[Ministero Finanze](#)  
[decreto](#)  
[22/12/11](#)  
[G.U. 30/12/11](#)  
[n.303](#)



### Aggiornati anche i coefficienti dell'usufrutto

Con **decreto** del Ministero delle Finanze del **22 dicembre 2011**, pubblicato sulla **G.U. n.303 del 30 dicembre 2011**, sono state adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. I nuovi coefficienti sono in vigore dall'1 gennaio 2012. L'aggiornamento dei valori si è reso necessario dopo che il D.M. del 12 dicembre 2011 ha elevato la misura degli interessi legali dall'1,5% al 2,5%.

[Agenzia Entrate](#)  
[provvedimento](#)  
[22/12/11](#)  
[Sito Web](#)  
[22/12/11](#)



### Accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre

Con **provvedimento** del **22 dicembre**, pubblicato sul proprio sito *web* in pari data, ai sensi dell'art.1, co.361, della L. n.244/07, l'Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre 2011, ai sensi dell'art.110, co.9 del Tuir.



Accedi all' Area Riservata



E\_mail

Le ricordiamo che all'interno dell'Area riservata è attivo il **nuovo servizio dedicato agli Abbonati** che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire. Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati nei prossimi numeri.



### Il Decreto Milleproroghe in pillole

Come di consueto, anche quest'anno è stato emanato il Decreto Milleproroghe.

Il [D.L. n.216 del 29 dicembre 2011](#) - pubblicato nella G.U. n.302 del 29 dicembre ed entrato in vigore in pari data, provvede al rinvio dei termini pendenti, in ossequio alle più svariate esigenze.

Il provvedimento è piuttosto snello, ma contiene alcuni importanti slittamenti. Di seguito si propongono per macroaree, la proroga e la sintesi delle disposizioni ed il riferimento normativo.

D.L. n.216	PROROGA	FISCO
art.29, co.2 lett.a e b e co.3	<b>1/01/2012</b> norma interpretativa	<b>Nuova aliquota 20% rendite finanziarie</b> Viene chiarito che il nuovo prelievo si applicherà agli interessi che derivano da conti correnti, depositi bancari e postali maturati a partire dal 1° gennaio 2012. Sugli interessi calcolati fino al 31 dicembre 2011, continuerà ad applicarsi il 27%. Per i pronti contro termine stipulati fino al 31/12/11 di durata non superiore a un anno, il 20% si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del contratto (fino alla scadenza rimane la ritenuta del 12,5%). Infine, si chiarisce che l'abrogazione delle maggiorazioni avvenuta con la modifica dell'art.26, co.1 e 3 del DPR n.600/73 e della L. n.323/96 viene circoscritta ai soli proventi e interessi maturati dal 1° gennaio 2012.
art.29, co.4	<b>31/12/2013</b>	<b>Inesigibilità ruoli</b> Per i ruoli consegnati alle società del gruppo Equitalia fino al 30 dicembre 2010 le comunicazioni di inesigibilità potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2013.
art.29, co.6	<b>2/04/2012</b>	<b>Partite Iva inattive</b> Si riapre la possibilità per i titolari di partita Iva di utilizzare la procedura agevolata per estinguere le violazioni derivanti dalla mancata comunicazione di cessazione attività. La procedura era stata introdotta dal D.L. n.98/11, art.23, co.23. È necessario versare €129 entro il 2/04/12 (la scadenza naturale cade sabato 31/03/12.)
art.29, co.7	<b>1/01/2014</b>	<b>Modello 770 mensile</b> Ennesima proroga al 1 gennaio 2014 per l'obbligo dei sostituti di imposta di comunicare mensilmente i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di ritenute, contributi e retribuzioni.
art.29, co.15	<b>16/07/2012</b>	<b>Calamità</b> Vengono prorogati i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo 1/10/11 – 30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nelle province di La Spezia e Massa Carrara, e 4/11/11 – 30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nella provincia di Genova. Nessun rimborso verrà erogato per chi ha già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga dovrà essere effettuato a decorrere dal 16/07/12, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i soggetti beneficiari.

D.L. n.216	PROROGA	TERRITORIO E AMBIENTE
art.29, co.8	<b>31/03/2012</b>	<b>Riconoscimento della ruralità per i fabbricati</b> È prorogato al 31 marzo 2012 il termine per presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10, ai fini del riconoscimento della ruralità. Il termine iniziale del 30 settembre 2011 era stato previsto dal D.L. n.70/11, (art.7 co.2-bis). La domanda va presentata seguendo le <a href="#">indicazioni</a> del D.M. del 14 settembre 2011.
art.13, co.3 e 4	<b>2/04/2012</b> <b>2/07/2012</b>	<b>Sistri</b> È stata fissata al prossimo 2 aprile 2012, l'entrata in operatività del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, ad eccezione delle piccole imprese agricole, rispetto a cui parte dal 2 luglio 2012.
art.9	<b>31/12/2012</b>	<b>Pesca</b> Il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura slitta al 31 dicembre 2012, in modo da consentire l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento n.404/11, attuativo del Regolamento CE n.1224/09.

D.L. n.216	PROROGA	ENTI NON PROFIT
art.21, co.3	<b>31/12/2013</b>	<b>Agevolazioni tariffarie postali</b> Slitta al 31 dicembre 2013 la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le organizzazioni senza scopo di lucro.

D.L. n.216	PROROGA	LAVORO
art.6, co.1 lett. a, b, c	<b>31/12/2012</b>	<b>Ammortizzatori sociali</b> Sono prorogati per tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, ai sensi del D.L. n.185/08, per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale accessorio.
art.10, co.2	<b>31/12/2012</b>	<b>Intramoenia</b> Prorogata fino al 31 dicembre 2012 la possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche.
art.6, co.2	<b>31/12/2012</b>	<b>Lavoro con i voucher</b> Prorogato fino a fine 2012 il termine che consente ai lavoratori <i>part time</i> e percettori di prestazioni a sostegno del reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di €3.000 per anno solare.



### ***Gli effetti della variazione del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2012***

Con il D.M. del 12.12.2011 è stato previsto che, a far data dall'1.01.2012, la nuova misura del tasso di interesse legale passerà dal 1,5% al 2,5%.

L'articolo 1284, co.1 c.c. prevede, infatti, che il saggio di interesse legale, determinato in misura pari al 3% in ragione d'anno, possa essere modificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, tenendo conto delle seguenti due variabili:

- del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi;
- del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Il nuovo tasso di interesse legale comporta aggravii di imposta ed appesantisce la posizione finanziaria del contribuente, producendo effetti sia sul piano fiscale che contributivo.

Il presente contributo intende analizzare gli effetti della variazione del tasso di interesse legale con riferimento ad alcune specifiche fattispecie, fornendo, contestualmente, alcuni esempi concreti. In particolare si intendono analizzare le ripercussioni della variazione con riferimento:

1. al ravvedimento operoso;
2. all'usufrutto ed alle rendite;
3. agli interessi sui capitali dati a mutuo (nel reddito di impresa o meno);
4. alla riscossione dei debiti fiscali e previdenziali;
5. agli interessi moratori applicati a crediti e debiti nei rapporti economici.

#### **Gli effetti in materia di ravvedimento operoso**

Con riferimento all'istituto del ravvedimento operoso, la variazione del tasso di interesse legale incide sulla quantificazione degli interessi da pagare al fine di perfezionare la fattispecie giuridica in esame.

Come previsto dall'art.16, co.5 del D.L. n.185/08 che ha modificato l'art.13, co.1 lett.a), b), c) del D.Lgs. n.472/97, con decorrenza dal 29.11.08, le condizioni per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevedono la spontanea esecuzione, nei termini di legge, di tutti gli adempimenti richiesti per la rimozione della violazione, ovvero:

- correzione dell'errore o esecuzione dell'adempimento a suo tempo omesso;
- versamento della sanzione ridotta;
- versamento degli interessi, nel caso in cui il ravvedimento comporti anche il pagamento del tributo o maggior tributo.

#### **Sanzioni**

A differenza degli interessi, non sono dovute con maturazione giorno per giorno, ma in misura fissa determinata, con riferimento alle violazioni commesse a far data dall'1/02/11, come segue.

in ipotesi di <b>RAVVEDIMENTO SPRINT</b> <sup>1</sup> (se il versamento viene eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento)	La sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
in ipotesi di <b>RAVVEDIMENTO BREVE</b> (se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla commissione della violazione)	La sanzione è pari ad 1/10 del minimo, ovvero: ⇒ 3% dell'imposta dovuta <sup>(1)</sup> ⇒ 12% dell'imposta dovuta <sup>(2)</sup> ⇒ 10% dell'imposta dovuta <sup>(3)</sup> ⇒ 5% dell'imposta dovuta <sup>(4)</sup>
in ipotesi di <b>RAVVEDIMENTO LUNGO</b> (se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni dalla commissione della violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione)	La sanzione è pari ad 1/8 del minimo, ovvero: ⇒ 3,75% dell'imposta dovuta <sup>(1)</sup> ⇒ 15% dell'imposta dovuta <sup>(2)</sup> ⇒ 12,5% dell'imposta dovuta <sup>(3)</sup> ⇒ 6,25% dell'imposta dovuta <sup>(4)</sup>
<sup>(1)</sup> considerando sanzioni in misura fissa pari al 30% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 30% * 1/10 = 3% (ravvedimento breve) 30% * 1/8 = 3,75% (ravvedimento lungo)	
<sup>(2)</sup> considerando sanzioni variabili dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 120% * 1/10 = 12% (ravvedimento breve) 120% * 1/8 = 15% (ravvedimento lungo)	
<sup>(3)</sup> considerando che le sanzioni variabili dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 100% * 1/10 = 10% (ravvedimento breve) 100% * 1/8 = 12,5% (ravvedimento lungo)	
<sup>(4)</sup> considerando che le sanzioni variabili dal 50% al 100% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 50% * 1/10 = 5% (ravvedimento breve) 50% * 1/8 = 6,25% (ravvedimento lungo)	

## Interessi

Sono sempre dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno, come segue:

fino al 31/12/09	⇒	3% in ragione d'anno
fino al 31/12/10	⇒	1% in ragione d'anno <sup>(1)</sup>
dall'1/01/11	⇒	1,5% in ragione d'anno <sup>(2)</sup>
dall'1/01/12	⇒	2,5% in ragione d'anno <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> tale riduzione è stata disposta dal D.M. 4/12/09

<sup>(2)</sup> tale aumento è stato disposto dal D.M. 7/12/10

<sup>(3)</sup> tale aumento è stato disposto dal D.M. 12/12/11

Per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell'interesse semplice. In particolare, gli interessi moratori vanno calcolati sull'ammontare dell'imposta o maggiore imposta non versata applicando la seguente formula:

<b>INTERESSI</b>	=	<b>CAPITALE</b>	X	<b>TASSO LEGALE</b>	X	<b>N/365</b>
------------------	---	-----------------	---	---------------------	---	--------------

<sup>1</sup> Il c.d. "ravvedimento sprint" è stato introdotto dall'art.23, co.31 del D.L. n.98/11 conv. nella L. n.111/11 (c.d. Manovra Correttiva 2011).

Dove N = numero dei giorni di ritardo calcolati dal termine ultimo previsto per l'effettuazione del versamento ed il momento in cui il versamento è effettuato.

La variazione del saggio legale influisce sulla sola quantificazione degli interessi dovuti per esperire il ravvedimento operoso e, pertanto, esclusivamente con riferimento alle fattispecie il cui ravvedimento operoso preveda il pagamento degli interessi: si pensi, ad esempio, al tardivo ovvero omesso pagamento di tributi.

Non risultano influenzate dalla variazione del tasso di interesse legale quelle fattispecie di ravvedimento operoso che non richiedono il versamento di interessi sanzionatori: si pensi, a riguardo, alla tardiva o errata presentazione di dichiarazioni.

### Esempio

Si ipotizzi un omesso versamento Iva relativo al I trimestre 2011.

Nella fattispecie in esame il ravvedimento operoso si perfeziona, qualora non siano iniziate attività di accertamento notificate al contribuente, come segue:

<b>IMPOSTA</b>	⇒	occorre utilizzare il medesimo codice tributo previsto per il versamento Iva omesso – nell'esempio il <i>codice tributo</i> 6031 con <i>periodo di riferimento</i> 2011;
----------------	---	--

Imposta omessa (6031 del 2011)	1.000,00
--------------------------------	----------

<b>INTERESSI</b>	⇒	gli interessi legali devono essere calcolati – con maturazione giorno per giorno - nella misura dell'1,5% annuo relativamente al periodo fino al 31/12/11; nella misura del 2,5% annuo relativamente al periodo dall'1 gennaio 2012 – nell'esempio <i>codice tributo</i> 1991 – gli interessi sono calcolati come segue:
------------------	---	--

SCADENZA ORIGINARIA			DATA DI PAGAMENTO
16/05/11	31/12/11	1/01/12	4/01/12

		Interessi 2011 (1,5%)	Interessi 2012 (2,5%)	Totale interessi
gg 2011	229	9,41		9,41
gg 2012	3		0,21	0,21
Totale gg tardivo pagamento	232			9,62

<b>SANZIONI</b>	⇒	la sanzione deve essere calcolata nella misura del 3% in ipotesi di ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza originaria dell'omesso versamento); nella misura del 3,75% in ipotesi di ravvedimento lungo (successivo ai 30 giorni dalla scadenza di legge, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione) – nell'esempio <i>codice tributo</i> 8904 – la sanzione è calcolata come segue:
-----------------	---	---

imposta omessa (6031 del 2011)	1.000,00
Misura sanzione (ravvedimento lungo)	3,75%
<b>Importo sanzione</b>	<b>37,50</b>





## Esempio

Il soggetto A intende costituire usufrutto a favore di B relativamente ad un immobile avente valore pari ad € 400.000,00.=

A = nudo proprietario

B = usufruttuario di età pari ad anni 60 compiuti

Valore immobile = € 400.000,00.=

Il valore dell'usufrutto viene determinato come segue:

VALORE DELL'USUFRUTTO	=	VALORE PROPRIETA'	X	TASSO LEGALE	X	COEFFICIENTE
VALORE DELL'USUFRUTTO	=	400.000	X	2,5%	X	24
VALORE DELL'USUFRUTTO	=	240.000				

Di converso, il valore della nuda proprietà sarà determinato come segue:

VALORE DELLA NUDA PROPRIETA'	=	VALORE PROPRIETA'	-	VALORE USUFRUTTO
VALORE DELLA NUDA PROPRIETA'	=	400.000	-	240.000
VALORE DELLA NUDA PROPRIETA'	=	160.000		

La medesima logica sopra utilizzata per l'usufrutto trova, altresì, applicazione anche per le rendite e le pensioni, la cui base imponibile è determinata, ai sensi dell'art.46 DPR n.131/86, come segue:

### per le rendite

dal valore del corrispettivo pagato dal beneficiario ovvero dal valore della rendita, a seconda di quello che è di maggiore importo;

### per le pensioni

dal valore della pensione.

A sua volta il valore della rendita ovvero della pensione è soggetto a variazione in virtù del saggio di interesse legale. Come precisato nell'art.46, DPR n.131/86 citato, il valore della rendita o pensione, a seguito della variazione del saggio legale di interesse al 2,5%, è determinato come segue:

- ➔ per le rendite o pensioni a tempo **indeterminato** o perpetue moltiplicando per 40 volte la rata annuale (art.46, co.2, lett.a, DPR n.131/86<sup>4</sup>);
- ➔ per le rendite o pensioni a tempo **determinato** è pari al valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, a condizione che non superi di 40 volte l'annualità stessa (art.46, co.2, lett.b, DPR n.131/86<sup>5</sup>);
- ➔ per le rendite o pensioni vitalizie, il valore è costituito dall'ammontare della prestazione dovuta annualmente al beneficiario moltiplicato per il coefficiente corrispondente all'età della persona alla cui morte deve cessare, determinato in base ai medesimi dati previsti per l'usufrutto (art.46, co.2, lett.c, DPR n.131/86).

## Gli effetti sul calcolo del valore fiscale degli interessi sui capitali dati a mutuo (nel reddito d'impresa o meno)

La variazione del tasso di interesse legale incide anche sulla presunzione di fruttuosità degli interessi sui capitali dati a mutuo, disciplinata dagli art.45, co.2 Tuir e art.89, co.5 Tuir.

<sup>4</sup> Art.46, co.2, lett.a) DPR n.131/86, così come modificato dall'art.1, co.1 del Decreto 22/12/11 pubblicato in G.U. n.303 del 30/12/11. Con riferimento all'anno 2011, con il tasso di interesse legale pari all'1,5%, il valore della rendita o pensione a tempo **indeterminato** o perpetue era determinato moltiplicando per 66,66 volte la rata annuale.

<sup>5</sup> Art.46, co.2, lett.b) DPR n.131/86, così come modificato dall'art.1, co.1 del Decreto 22/12/11 pubblicato in G.U. n.303 del 30/12/11. Con riferimento all'anno 2011, con il tasso di interesse legale pari all'1,5%, il valore della rendita o pensione a tempo **determinato** era determinato moltiplicando per 66,66 volte la rata annuale.

Qualora manchi del tutto la pattuizione scritta ovvero, nell'ipotesi in cui esista pattuizione scritta, ma in essa non sia determinata la misura degli interessi, la misura si presume pari al saggio legale di interesse.

A riguardo, l'art.45, co.2 Tuir prevede, infatti, che per gli interessi su capitali dati a mutuo, qualora l'atto scritto non preveda le scadenze e la misura, gli stessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta computato in base al saggio legale.

Analogamente, ma con riferimento al reddito d'impresa, l'art.89, co.5 Tuir prevede che l'interesse attivo, quale forma di remunerazione del capitale impiegato dall'impresa a titolo di prestito, concorre alla formazione del reddito d'impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo il principio di competenza. La misura in base alla quale gli interessi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa è quella risultante dagli accordi tra il soggetto finanziato ed il finanziatore e risultanti da pattuizione scritta. Qualora i documenti dell'accordo non contengono alcuna clausola pattizia relativa alla determinazione della misura dell'interesse, gli stessi vengono calcolati applicando il tasso di interesse legale.

### **Gli effetti in materia di riscossione dei debiti fiscali e previdenziali**

La variazione del tasso di interesse legale incide anche su alcune fattispecie di riscossione dei debiti fiscali e previdenziali.

#### ⇒ Adesione agli inviti al contraddittorio ex art.5 D.Lgs.n.218/97

Il contribuente che intende aderire alla definizione cui si è addivenuti in sede di contraddittorio, entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per la comparizione, deve:

- ⇒ versare le somme richieste nell'invito
- ⇒ presentare apposita comunicazione
- ⇒ allegare alla comunicazione la ricevuta di versamento delle somme dovute.

Qualora il contribuente opti per il pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, dovuti dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

#### ⇒ Adesione ai processi verbali di constatazione ex art.5-bis D.Lgs. n.218/97

Il contribuente che intende aderire al pvc, ottenendo le relative riduzioni di sanzioni, deve:

- ⇒ comunicare - all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nonché all'organo che ha redatto il pvc – la propria volontà di adesione entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del pvc, utilizzando apposito modello
- ⇒ versare le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento, mediante F24, in forma integrale ovvero in 8/12 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo alla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento.

#### ⇒ Sanzioni ridotte Inps ex art.116, co.15 L. n.388/00

Il presente comma prevede la facoltà, in capo ai Consigli di Amministrazione degli enti impositori, di fissare criteri e modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui all'art.166, co.8, L. n.388/00 fino alla misura degli interessi legali nei seguenti casi:

- ⇒ nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria;

- ⇒ per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla L. n.675/77, dalla L. n.787/78, dal D.L. n.26/79, convertito, con modificazioni, dalla L. n.95/79, e dalla L. n.223/91, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art.1, co.3 e 5, della citata L. n.223/91, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Con particolare riferimento all'Inps, la [circolare n.158 del 16/12/11](#) ha precisato che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in esame, con delibera n.1 dell'8/01/02, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'art.116, co.8, lett. a) della già citata L. n.388/00, dovranno essere calcolate nella misura del Tur prevedendo, altresì che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale. Pertanto:

*"[...] qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti [...]"*

### **Gli effetti in materia di calcolo degli interessi moratori applicati a crediti e debiti nei rapporti economici**

Con riferimento agli interessi moratori applicati a crediti e debiti nei rapporti economici, la variazione del tasso di interesse legale incide sulla loro quantificazione, salvo diversamente previsto da specifiche deroghe contrattuali ovvero di legge. In particolare, la modifica interessa i rapporti economici regolati dal codice civile, come di seguito esemplificati:

- ⇒ art.1224 c.c. – danni nelle obbligazioni pecuniarie;
- ⇒ art.1282 c.c. – interessi nelle obbligazioni pecuniarie diverse da quelle nascenti da operazioni commerciali<sup>6</sup>;
- ⇒ art.1284 c.c. – saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto;
- ⇒ art.1499 c.c. – interessi compensativi sul prezzo;
- ⇒ art.1652 c.c. – anticipazione dell'usufruttuario;
- ⇒ art.1714 c.c. – interessi sulle somme riscosse (contratto di mandato – a carico del mandatario);
- ⇒ art.1720 c.c. – spese e compenso del mandatario;
- ⇒ art.1815 c.c. – interessi (contratto di mutuo);
- ⇒ art.1825 c.c. – interessi (per conto corrente);
- ⇒ art.2788 c.c. – pegno di beni mobili;
- ⇒ art.11 L. n.392/78 – interessi sui depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (ad uso abitativo e non) costituite da somme diverse da depositi vincolati, ma già intestati al locatario, ovvero da fidejussioni.

<sup>6</sup> Gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono legati al tasso semestrale della BCE (vedasi D.Lgs. n.231/02).



### ***Superminimi ed ex minimi: definite le regole dei due regimi***

Il 1° gennaio 2012 inizia una sorta di “nuova vita” per il regime dei minimi: se, infatti, rimangono inalterate sia le regole “base” di accesso al regime (sono però stati previsti alcuni requisiti aggiuntivi piuttosto stringenti ai commi 1 e 2 dell’art.27 del D.L. n.98/11) così come le regole per la gestione del regime (fissate dalla L. n.244/07 – Finanziaria 2008), la sostitutiva ridotta al 5% rispetto al precedente 20% cambia radicalmente le scelte strategiche dei contribuenti.

Visto l’enorme vantaggio fiscale che se ne otterrà, chi rispetterà le prescrizioni (vecchie e nuove) per l’accesso, dal 2012 di certo sceglierà di optare per il nuovo regime. Tale regime – che nei precedenti contributi abbiamo definito dei “superminimi” – viene oggi definito dall’Agenzia delle Entrate “*regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità*”.

Oltre al descritto regime, la Manovra correttiva ha introdotto un secondo istituto (co.3 dell’art.27 del D.L. n.98/11) dedicato a coloro che si trovano a rispettare i vecchi requisiti dei minimi (co.96 e 99 dell’art.1 della L. n.244/07), ma non i nuovi requisiti introdotti dall’art.27 del D.L. n.98/11. Si tratta, certamente, di una soluzione contabile scarsamente vantaggiosa per i contribuenti. Anche questa vede il proprio inizio con il periodo d’imposta 2012.

Nel presente contributo si andranno a richiamare i nuovi istituti introdotti dalla Manovra estiva, focalizzando l’attenzione sulle regole attuative introdotte (senza grande tempestività, occorre dirlo, visto che le nuove regole entrano in vigore il 1° gennaio 2012) dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicati lo scorso 22 dicembre 2011:

**Provvedimento  
n.185820/11**



denominato “*Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell’art.27, co.1 e 2, del D.L. n.98/11, convertito con modificazioni dalla L. n.111/11*”) dedicato al regime dei “superminimi”;

**Provvedimento  
n.185825/11**



denominato “*Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all’art.27, co.3, del D.L. n.98/11, convertito con modificazioni dalla L. n.111/11*”) relativo al regime degli “ex minimi”.

Malgrado i predetti provvedimenti forniscano alcuni importanti chiarimenti, molti altri aspetti altrettanto meritevoli di risposta non sono ancora stati esaminati dall’Agenzia delle Entrate<sup>7</sup>.

È quindi oltremodo auspicabile, in considerazione dell’entrata in vigore del regime a partire dal 1° gennaio 2012 e, soprattutto, data la vasta platea di contribuenti potenzialmente interessata, che intervengano quanto prima le opportune puntualizzazioni per cercare di affrontare le nuove regole con un panorama interpretativo più completo.

#### **I chiarimenti al regime dei “superminimi”**

Con il Provvedimento direttoriale n.185820 del 22 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate introduce le attese disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 dell’art.27 del D.L. n.98/11, e cioè le previsioni normative che individuano i requisiti di accesso al nuovo

<sup>7</sup> Per un’analisi critica precedente alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi si veda L. Caramaschi, “*Regime dei nuovi minimi: casi e criticità da gestire a pochi mesi dal debutto*” in La Circolare Tributaria n.41/11, pag.6.

regime dei minimi o, come indicato in premessa, del nuovo “*regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità*” in vigore dal 1° gennaio 2012.

Un primo importante chiarimento riguarda coloro che hanno iniziato l'**attività dopo il 31 dicembre 2007** e che, se in possesso dei requisiti previsti dalla Finanziaria 2008 per i vecchi minimi unitamente a quelli “*di novità*” richiesti dal co.2 del citato art.27, possono dal 2012 accedere la nuovo regime.

Nel merito di quanto previsto dalla lett.b) del co.1 dell'art.27, quindi, il Provvedimento chiarisce che:

possono applicare dal 2012 il nuovo regime fiscale di vantaggio fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del 35-esimo anno di età, anche i soggetti che hanno optato negli anni precedenti per il regime ordinario (semplificati o ordinari per opzione) e quelli che hanno optato per il regime delle neo-attività.

Tale precisazione appare di estrema importanza e nei fatti amplia notevolmente l'ambito di applicazione del nuovo regime in quanto, ad una prima lettura della previsione normativa, sembrava che il nuovo regime per chi aveva già avviato l'attività dal 2008 in poi, fosse ad appannaggio esclusivo di coloro che negli anni dal 2008 al 2011 avevano applicato in modo “*continuativo*” il regime dei contribuenti minimi.

I sostenitori di tale tesi restrittiva osservavano che l'eventuale opzione per i regimi ordinari, pur in presenza dei requisiti per applicare il regime dei minimi (salvo il 2008 dove con disposizione transitoria fu concesso ai contribuenti di optare con il vincolo per un solo anno), vincolava il contribuente per un triennio alla permanenza del regime ordinario. Con tale previsione, dunque, chi ad esempio ha optato nel 2008 o nel 2009 per il regime ordinario pur in presenza dei requisiti per essere minimo, potrà applicare già dal 2012 il nuovo regime dei superminimi per gli anni residui al compimento del quinquennio o fino al compimento del 35-esimo anno di età.

Posto che il provvedimento ribadisce la sussistenza del vincolo triennale di efficacia dell'opzione per il regime ordinario, si ritiene che chi abbia optato per il regime ordinario negli anni 2010 o 2011, non possa applicare il nuovo regime già dal 2012 ma debba attendere il compimento del predetto triennio di efficacia dell'opzione.

Un secondo chiarimento riguarda l'**ultra attività** del regime previsto per gli *under 35* una volta decorso il quinquennio di permanenza nel regime.

Il Provvedimento direttoriale chiarisce che:

i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo d'imposta di compimento del 35esimo anno di età, **senza esercitare alcuna opzione espressa**.

In pratica, per tali soggetti, in assenza di eventi interruttivi o decadenziali del nuovo regime, l'applicazione delle nuove regole cessa dal periodo d'imposta successivo a quello di compimento del 35-esimo anno di età.

Poche, anzi solo una per la verità, la precisazione in merito al delicato **requisito della “novità”**. Con riferimento all'ipotesi contemplata alla lett.b) del co.2 dell'art.27 del D.L. n.98/11, e cioè l'impossibilità a fruire del beneficio in presenza di “*mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente*”, il Provvedimento introduce un'ulteriore specificazione affermando che:

tale condizione non opera qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Non si può non rilevare come, sebbene si tratti di previsione favorevole al contribuente e quindi da accogliere con favore, tale precisazione non sia prevista dalla disposizione normativa.

Purtroppo non constano chiarimenti sulle altre numerose e delicate problematiche che riguardano il **principio di continuazione**, sulle quali si rimane nel dubbio (in particolare, continuazione significa proseguimento con partita Iva della stessa attività svolta come dipendente oppure vi è continuazione solo se tale attività si svolge negli stessi locali, con gli stessi beni strumentali e con gli stessi clienti?); visto il vantaggio ottenibile dal nuovo regime è evidente che alcuni contribuenti potrebbero essere portati a forzarne l'accesso, motivo per cui sarebbe stato opportuno che l'Agenzia si premurasse di fissare alcuni paletti. Un altro importante chiarimento con riferimento al **requisito della "durata"** del nuovo regime è quello che sancisce la non intermittenza del nuovo regime fiscale di vantaggio.

Viene stabilito, infatti, che coloro che per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio tornino in possesso dei requisiti per applicare il nuovo regime.

Tale precisazione, per la verità piuttosto intuitiva, è in linea con quelli che sono i requisiti di accesso al nuovo regime e in particolare con quello "*di novità*": appare logico che a chi esce dal nuovo regime non sia permesso di rientrarvi ancorché non si sia superata la durata massima consentita per la fruizione del regime.

È, però, con riferimento alle **prestazioni soggette a ritenuta** (è il caso, per citarne alcuni, degli esercenti arti e professioni o, in ambito d'impresa, degli agenti e rappresentanti di commercio) che interviene la disposizione più premiale per coloro che applicheranno il nuovo regime.

Deve in proposito osservarsi che l'art.6 del D.M. del 2/01/08, richiamato dal Provvedimento direttoriale in commento in quanto compatibile con le nuove previsioni, stabilisce che: "*Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al co.104 della legge. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/97*".

Senza fornire particolari motivazioni (le argomentazioni, tuttavia, non paiono necessarie potendosi mutuare le considerazioni già espresse dall'Amministrazione Finanziaria con riferimento al regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art.13 della L. n.388/00) al par.5.2 del Provvedimento attuativo viene stabilito che:

i ricavi e i compensi relativi al reddito d'impresa, arte o professione oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta ed, inoltre, che i contribuenti debbono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

In merito al tale ultimo aspetto si ritiene che, per coloro che sono tenuti ad emettere fattura, tale dichiarazione possa essere inserita in fattura tramite la dicitura "*prestazioni non soggette a ritenuta d'acconto ai sensi del par.5.2 del Provv.185820/11*".

#### ⇒ Adempimenti e semplificazioni

Con riferimento agli adempimenti cui sono tenuti ed agli oneri di cui possono beneficiare i fruitori del regime fiscale di vantaggio, tre sono le precisazioni da segnalare.

- 1) I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto di presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente (inserimento nell'elenco VIES), adempimento al quale, si ricorda, sono soggetti i contribuenti in regime ordinario.
- 2) I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini

Iva sotto una determinata soglia (c.d. “spesometro” previsto dall’art.21, co.1 del D.L. n.78/10). Sul punto, peraltro, si ricorda che, nelle risposte pubblicate sul proprio sito l’11 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di fuoriuscita dal regime agevolato il monitoraggio delle operazioni decorre dal periodo d’imposta successivo, mentre solo nel caso di superamento dei ricavi/compensi della soglia di € 45.000 (50% oltre il fatturato limite previsto per il regime) l’obbligo di monitoraggio sorge in corso d’anno.

- 3) I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi, ma solo qualora svolgano le attività previste dall’art.2 del DPR n.696/96.

In merito a tale ultimo aspetto è bene precisare che l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi riguarda unicamente il corposo elenco di prestazioni richiamate dal precedente decreto, ma non vale a disapplicare le previsioni contenute nell’art.22 del DPR n.633/72 che rimangono pienamente in vigore.

#### ⇒ Il regime delle neo attività

Il Provvedimento direttoriale, infine, non fornisce indicazioni (o forse indirettamente lo fa) in merito alla questione legata al passaggio contenuto nel co.1 dell’art.27 del D.L. n.98/11 e cioè che “*gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati*”.

Tale affermazione ha fatto sorgere dubbi in merito alla sopravvivenza o meno del regime delle nuove iniziative produttive previsto dall’art.13 della L. n.388/00 (c.d. neo attività).

L’unico richiamo alle neo-attività è contenuto nel Provvedimento n.185825/11 dedicato al regime contabile agevolato, successivamente definito degli “*ex minimi*”.

In tale provvedimento, al par.1.2 viene precisato che possono accedere al regime degli “*ex minimi*”:

- ⇒ i soggetti che pur avendo le caratteristiche della Legge n.244/07 (vecchi minimi) hanno optato per il regime ordinario o per quello delle neo-attività;
- ⇒ i soggetti che pur avendo le caratteristiche dell’art.27 del D.L. n.98/11 (superminimi) hanno optato per il regime ordinario o per quello delle neo-attività.

Tale ultima affermazione depone a favore della “sopravvivenza” del regime delle neo-attività di cui all’art.13 della L. n.388/00, posto che la verifica delle caratteristiche di cui all’art.27 non può che avvenire nel 2012.

Se ciò fosse vero, non viene però chiarito (e lo avrebbe dovuto fare il Provvedimento n.185820/11) se un soggetto che negli anni 2010 o 2011 ha optato per il regime delle nuove iniziative produttive (neo-attività) possa – in presenza dei requisiti previsti - dal 2012 “passare” al regime fiscale di vantaggio (superminimi) oppure se debba concludere il suo percorso nel regime agevolato prescelto. Si propende per tale ultima soluzione.

#### **I chiarimenti al regime degli “*ex minimi*”**

Come anticipato, dopo aver definito il nuovo regime dei minimi, l’art.27 del D.L. n.98/11 dedica tre commi (i commi 3, 4 e 5) per disegnare un nuovo istituto dedicato a coloro che, malgrado presentino i requisiti originariamente previsti dalla L. n.244/07 (ossia quelli sufficienti fino al 2011 per essere minimo<sup>8</sup>), non soddisfano i nuovi requisiti introdotti dal D.L. n.98/11.

Tali soggetti – che abbiamo convenzionalmente definito “*ex minimi*” – vanno a confluire in un nuovo regime. Regime che comunque – come già osservato in passato e si ribadisce oggi anche alla luce del nuovo provvedimento – a differenza di quello precedentemente descritto risulta davvero poco interessante.

<sup>8</sup> Si evita di richiamare integralmente tali requisiti in quanto largamente noti a tutti. Sono quelli previsti ai co.96 e 99 dell’art.1 della L. n.244/07, istitutiva dell’originario regime.



### ⇒ I soggetti destinatari

Il secondo dei provvedimenti del 22 dicembre 2011 va a dettagliare i soggetti destinatari di tale regime.

- ⇒ Finiscono in tale regime coloro che non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall'art.27, co.1 e 2, del D.L. n.98/11. Da segnalare come il provvedimento sia più ampio rispetto alla formulazione del comma 3 dell'art.27 del D.L. n.98/11 che invece richiamava solo il comma 1 (ma già da subito quella sembrava una dimenticanza del Legislatore). Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno aperto la partita Iva prima del 2008, ma anche coloro che sono privi dei requisiti di novità.
- ⇒ Potranno, inoltre, accedere al regime degli "ex minimi" anche coloro che fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall'art.27, co.1, del D.L. n.98/11. Si tratta, quindi, di:
  - ⇒ soggetti *ultra* 35enni per i quali è decorso il quinquennio dall'apertura della partita Iva (ad esempio il contribuente di 45 anni che ha aperto la partita Iva nel 2009 e che alla fine del 2014 dovrà fuoriuscire; dal 2015 potrà accedere al regime degli ex minimi);
  - ⇒ soggetti *under* 35enni che, anche dopo il decorso del quinquennio, hanno beneficiato del regime dei superminimi e, superati i 35 anni di età, dovranno fuoriuscirne (ad esempio il contribuente di 25 anni che ha aperto la partita Iva nel 2009 e che alla fine del 2019 dovrà fuoriuscire perché ha compiuto 35 anni; dal 2020 potrà accedere al regime degli ex minimi).

Inoltre, il provvedimento ricorda che al regime degli "ex minimi" possono accedere anche:

- ⇒ i soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai co.96 e 99, dell'art.1, della L. n.244/07, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art.13 della L. n.388/00;
- ⇒ i soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all'art.27, co.1 e 2, del D.L. n. 98/11, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art.13 della L. n.388/00.

Possono quindi beneficiare di questo regime residuale anche coloro che, pur avendo i requisiti per accedere al regime dei minimi, sia vecchia versione che nuova versione (anche se quest'ultima ipotesi pare solo un caso di scuola vista l'estrema convenienza del nuovo regime), hanno invece preferito accedere al regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata) ovvero al regime nelle nuove iniziative produttive.

Si pensi al contribuente che ha aperto la partita Iva nel 2009 scegliendo il regime di contabilità semplificata per evitare l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista per il regime dei minimi: se lo riterrà, potrà aderire dal 2012 al nuovo regime residuale.

Nei fatti, pare quindi di poter affermare che non si tratta di un semplice "regime ponte" per agevolare la fuoriuscita nel 2012 dal regime dei minimi per chi non possiede i nuovi requisiti, ma si tratterebbe invece un regime contabile vero e proprio che potrà essere anche in futuro optato dai contribuenti.

Impressione, peraltro, confermata anche dal successivo passaggio del provvedimento che, tanto nel caso di fuoriuscita per perdita dei requisiti quanto nel caso di fuoriuscita per opzione, osserva come sia possibile tornare al regime contabile agevolato una volta riacquistati i requisiti (co.96 e 99 dell'art.1, L. n.244/07) ovvero a seguito di revoca dell'opzione per il regime ordinario.

Il fatto che si tratti di un nuovo regime contabile vero e proprio, occorre dirlo, stride non poco con la dichiarazione di intenti del comma 1 dell'art.27 del D.L. n.98/11 che introduce

le nuove regole con il fine, fra gli altri, di riformare e concentrare i regimi contabili esistenti. In realtà il vecchio regime dei minimi dal 2012 si è biforcuto in un duplice regime. Il provvedimento precisa, peraltro, che resta fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario: quindi il contribuente che ha aperto la partita Iva nel 2010 scegliendo la contabilità semplificata, dovrà rimanere semplificato sino a tutto il 2012 e, eventualmente, confluirà solo dal 2013 nel regime degli "ex minimi".

Non possono accedere al regime residuale del comma 3 dell'art.27 D.L. n.98/11 coloro che utilizzano regimi speciali Iva, regimi che comunque anche in precedenza ostacolavano l'accesso al regime dei minimi (art.3 D.M. 2/01/08).

L'esclusione non ricorre se l'attività è svolta entro i limiti previsti dall'art. 32 Tuir, per la tassazione fondiaria dei redditi.

- Articoli 34 (regime speciale per i produttori agricoli), 34-*bis* (attività agricole connesse), 74, primo, secondo (commercio di sali, tabacchi, generi di monopolio, fiammiferi, quotidiani e giornali, servizi telefonici, biglietteria) e sesto comma (giochi e intrattenimenti) e 74-*ter* (agenzie di viaggio) del DPR n.633/72.
- Art.5, co.2, della L. n.413/91 (agriturismo).
- Art.25-*bis*, co.6, primo periodo, del DPR n.600/73, (venditori a domicilio).
- Artt.36 e 40-*bis* del D.L. n.41/95, convertito, con modificazioni, dalla L. n.85/95, (rivenditori di beni usati e agenzie di vendite all'asta).

#### Le caratteristiche del regime

Per tali soggetti è prevista l'applicazione ordinaria dell'Iva (quindi con obbligo di rivalsa e diritto alla detrazione), ma il versamento avverrà con cadenza annuale (tali soggetti sono anche esonerati dal versamento dell'acconto).

Gli "ex minimi" sono comunque esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte dirette, mentre non vi sono esoneri per quanto riguarda l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e l'obbligo di certificazione delle operazioni. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, mentre le dichiarazioni dei redditi e Iva dovranno essere presentate (anche la comunicazione annuale dati Iva, nel caso di superamento del limite previsto). Rimane l'obbligo degli adempimenti ai quali sono tenuti nella qualifica di sostituti d'imposta (in particolare operare la ritenuta e presentazione del modello 770), la presentazione dello spesometro e della comunicazione delle eventuali operazioni con soggetti *black list*.

Dal punto di vista delle imposte dirette, non si applicherà l'imposta sostitutiva, bensì l'Irpef (e le relative addizionali), che sarà determinata secondo le ordinarie aliquote progressive (con obbligo di versamento anche di eventuali acconti dovuti).

Nel testo normativo non vi era una specifica previsione circa le modalità di calcolo del reddito; a tal fine il provvedimento in commento precisa che il reddito dovrà essere determinato sulla base della categoria reddituale corrispondente:

- le imprese faranno riferimento alle regole contenute nell'art.66 Tuir, quindi con applicazione anche del principio di competenza
- i professionisti faranno riferimento all'art.54 Tuir, quindi anche con applicazione del principio di cassa.

La norma nulla dice anche circa l'applicabilità degli studi di settore, conseguentemente pareva lecito supporre che gli ex minimi risultino ordinariamente soggetti alla verifica di congruità del *software* Ge.Ri.Co (o dei parametri).

Supposizione puntualmente confermata dal Provvedimento del 22 dicembre 2011, il quale dopo aver stabilito che i contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti sia agli studi di settore che ai parametri, ha precisato che eventuali adeguamenti non faranno decadere il contribuente nel caso di superamento del limite di € 30.000 previsto per i ricavi e compensi.

Va in proposito osservato come la serie di agevolazioni riconosciute ai fruitori di tale regime fiscale di vantaggio (che si traducono in un sostanziale esonero dalla tenuta delle scritture contabili) mal si concilia con la necessità di dover comunque compilare il prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (che come è noto assume i dati nella loro quantificazione fiscale). Tale aspetto, se mai ce ne fosse stato bisogno, conferma il giudizio negativo espresso da molti commentatori sull'impianto complessivo di tale regime.

**EUROCONFERENCE**  
EDITORE

PRELEVA IL  
COUPON PER  
L'ACQUISTO

# LE MANOVRE TRIBUTARIE 2012



**NOVITÀ**

**LA FISCALITÀ 2012 A REGIME**

## LA FISCALITÀ 2012 A REGIME

Società di comodo, nuovo regime delle perdite, tassazione delle rendite finanziarie, rivalutazione di terreni e partecipazioni e nuova disciplina per i soggetti "minimi"

**AUTORI:** Vari

**EDIZIONE:** Dicembre 2011

**PREZZO:** € 25,00 IVA comp.

**ACQUISTA IL TESTO**



**NOVITÀ**

**LA MANOVRA MONTI**

## LA MANOVRA MONTI

Analisi di tutte le novità fiscali e previdenziali  
Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011

**AUTORI:** Vari

**EDIZIONE:** Gennaio 2012

**PREZZO:** € 20,00 IVA comp.

**ACQUISTA IL TESTO**



### **L'accatastamento dei fabbricati rurali e la rilevanza ai fini IMU**

La conversione in legge del c.d. "decreto Monti" ha comportato alcune novità di assoluto rilievo per quanto riguarda il comparto agricolo ed in particolare per i tanto discussi immobili rurali: l'anticipazione al 2012 dell'IMU ha infatti portato con sé l'imponibilità per tali tipologie di immobili. Alla luce di ciò, il Legislatore:

da un lato	e dall'altro
ha previsto l'obbligo di dichiarazione al catasto urbano di tutti quegli immobili che risultano ancora iscritti in quello dei terreni;	ha previsto una moratoria per le richieste di variazione di classe catastale come introdotte con il D.L. n.70/11 a tutto il 28 dicembre 2011; termine, in seguito, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2012 dall'art.29, co.8 del D.L. n.216/11, il c.d. "Decreto Milleproroghe".

Infine, sempre in considerazione delle novità introdotte, con il comma 14 sono state abrogate, con decorrenza 1° gennaio 2012, da un lato le disposizioni introdotte con il D.L. n. 70/11 che comunque rimangono importanti in punto di imposizione IMU e dall'altro quella dell'art.23, co.1-*bis* del D.L. n. 207/08 con cui era sancita l'esenzione Ici per i fabbricati rurali.

#### **L'assoggettamento ad IMU dei fabbricati rurali**

Come anticipato in premessa, l'art.13, co.14 del D.L. n.201/11, convertito in L. n.214/11 ha abrogato l'art.23, co.1-*bis* del D.L. n. 207/08, norma con la quale il Legislatore aveva di fatto escluso da imponibilità Ici gli immobili rurali.

Conseguenza diretta è l'assoggettamento ad IMU (IMP per il primo biennio che ha natura sperimentale) dei fabbricati rurali, siano essi abitativi o strumentali.

È doveroso riprendere brevemente il tema dell'esenzione Ici dei fabbricati rurali in quanto da essa si è creato un vasto contenzioso che il Legislatore aveva cercato di contrastare con le previsioni di cui all'art.7-*bis* e 7-*ter* del richiamato D.L. n. 70/11 (peraltro sposando la tesi giurisprudenziale<sup>9</sup> che dissentiva dall'indirizzo di prassi).

L'articolo 23, co.1-*bis* richiamato si limitava ad affermare come:

*"...non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità".*

Come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la [C.M. n.50/E/00](#) la ruralità doveva essere riconosciuta al rispetto dei requisiti individuati dal Legislatore con l'art.9, co.3 e 3-*bis* del D.L. n.557/93<sup>10</sup>.

La Corte di Cassazione, con la [sentenza a Sezioni Unite n.18565/09](#) (poi seguita da molte altre sentenze del medesimo tenore) ha, al contrario affermato che, essendoci specifiche categorie catastali (A/6 per i fabbricati ad uso abitativo e D/10 per quelli strumentali) con cui sono individuati gli immobili di tipo rurale, il riconoscimento del

<sup>9</sup> Si rimanda per un approfondimento a F.Garrini, "Fabbricati rurali: per l'esenzione Ici serve un adeguato accatastamento" in questa rivista n.9/11 e S. Muleo "Fabbricati rurali ed Ici: profili d'interpretazione e di attuazione" in Rassegna tributaria n. 5/11, pag.1128 e ss..

<sup>10</sup> In tal senso depone anche la nota dell'Agenzia del Territorio n. 10933/10 indirizzata alle Confederazioni agricole in cui si legge come "I requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, Dl 557/93 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile". Per un approfondimento in merito ai requisiti richiesti vedasi M. Bagnoli e L. Cenicola "Fabbricati rurali: censimento catastale e regime fiscale" in "Agricoltura" n. 4/11.

requisito di ruralità ha quale presupposto il classamento in una di tali categorie. In difetto, anche in presenza dei requisiti per la ruralità, il fabbricato risulta imponibile.

A fronte di questa impostazione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro suffragata anche dalla [risposta n.5-04067 del 19 gennaio 2011](#) al *question time* da parte del Governo, si è creato un vasto contenzioso tra i contribuenti ed i Comuni<sup>11</sup>.

Il nostro Legislatore, per cercare di ovviare alla situazione che si era creata, ha recepito, non senza qualche sorpresa, l'indirizzo giurisprudenziale ed ha concesso ai contribuenti in possesso di fabbricati rurali non accatastati nelle classi A/6 e D/10 di fare richiesta in tal senso al Catasto<sup>12</sup>. Tuttavia, come spesso accade, il decreto con cui stabilire le modalità applicative e la documentazione necessaria per poter procedere alla certificazione richiesta dall'art.7, co.2-*bis* del D.L. n.70/11 (possessione dei requisiti di ruralità ex art.9 D.L. n.557/93) è giunto in *extremis* il 21 settembre 2011, a pochi giorni dalla scadenza del 30 settembre prevista per la regolare presentazione delle domande in Catasto<sup>13</sup>.

Alla luce del poco tempo concesso ai contribuenti per poter regolarizzare la posizione o per meglio dire per poter mettersi nelle condizioni di non dover assolvere un Ici di fatto non dovuta, il nuovo Governo ha di fatto riaperto, con l'art.13, co.21, lett.a) del D.L. n.201/11 *ante* conversione in legge, il termine per poter presentare la richiesta di variazione catastale, individuandolo nel 31 marzo 2012 e di fatto prevedendo una moratoria per tutti quei soggetti che non erano riusciti a presentarla nei termini di legge ma l'avevano comunque fatto<sup>14</sup>. Tuttavia, in sede di conversione in legge del "*Decreto Monti*", il lasso temporale concesso si è ridotto attestandosi alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (di fatto il 28 dicembre, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n.214/11).

Attenzione però, perché, come anticipato, l'esecutivo, con il D.L. n.216/11, il c.d. "*Decreto Milleproroghe*", è tornato ancora sui suoi passi ed ha ricondotto il termine utile per poter presentare la richiesta di classamento al Catasto nell'originaria data del **31 marzo 2012**.

Tempistiche per la richiesta di accatastamento in A/6 e D/10	
Decreto sviluppo (D.L. n.70/11)	30 settembre 2011
Decreto Monti (D.L. n.201/11)	31 marzo 2012
Decreto Monti convertito (L. n.214/11)	28 dicembre 2011
Decreto Milleproroghe (D.L. n.216/11)	31 marzo 2012

A prima vista potrebbe sembrare ormai superfluo usufruire della deroga concessa e procedere all'accatastamento nelle classi A/6 e D/10 poiché, a prescindere dalla loro classificazione, gli immobili rurali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, scontano l'IMU. Infatti, detti immobili, siano essi abitativi o strumentali, risultano passibili di imposta, seppur con alcune riduzioni o per meglio dire condizioni di favore concesse dal Legislatore.

Per quanto concerne gli immobili abitativi, l'art.13 del D.L. n.201/11 non disciplina in maniera distinta i fabbricati rurali abitativi per cui si deve ritenere che essi seguano le ordinarie regole previste per le altre tipologie<sup>15</sup>, per le quali rimandiamo ad un precedente intervento<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> G.P. Tosoni "*Immobili rurali esenti soltanto con l'uso agricolo*" in Il Sole 24 ore del 10 giugno 2010.

<sup>12</sup> La sorpresa deriva dal fatto che la scelta di "ancorare" la ruralità degli immobili alla classe catastale di riferimento e non all'effettivo utilizzo degli stessi era andata in controtendenza rispetto a quanto previsto all'art.11 del provvedimento a sostegno delle comunità montane. In senso critico all'intervento legislativo S. Muleo "*Accatastamento dei fabbricati rurali: un'occasione perduta?*" in Corriere tributario n.32/11, pag. 2597 e ss..

<sup>13</sup> Vedasi G.P.Tosoni "*Rischio ressa per i "rurali"*" in Il Sole 24 ore del 22 settembre 2011 e S. Fossati e G.P. Tosoni "*Scadenza vicina, coop in affanno*" in Il Sole 24 ore del 23 settembre 2011.

<sup>14</sup> Ci si interroga su quanti possano essere tali ultimi contribuenti.

<sup>15</sup> In senso conforme G.P. Tosoni "*L'Imu debutta anche sui rurali*" in "*Il Sole 24 ore*" del 2 gennaio 2012.

<sup>16</sup> F. Garrini "*L'IMU viene anticipata al 2012*" in questa rivista n.49S/11.

Resta inteso che risulterà sempre vantaggioso procedere ad un accatastamento nella categoria A/6 classe "R" come istituita dall'art.1, co.2 del D.M. 14 settembre 2011 in quanto senza determinazione della rendita catastale<sup>17</sup>.

Inoltre, e non meno rilevante, è la circostanza che una volta "regolarizzata" la posizione degli immobili, ci si pone al riparo da eventuali procedimenti accertativi da parte dei Comuni ai fini del recupero dell'eventuale Ici a loro parere non versata.

Ben più complesso è il ragionamento che deve essere fatto per quanto attiene i fabbricati strumentali poiché il dato normativa lascia aperto qualche dubbio in merito.

Ai sensi dell'art.13, co.8 è prevista un'aliquota ridotta pari allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9 D.L. n.557/93, senza fare alcun riferimento alla classe catastale.

A prima vista potrebbe sembrare che il Legislatore, in funzione anche dell'abrogazione della norma contenuta nel D.L. n.70/11 che prevedeva la necessità di iscrizione nella classe D/10 ai fini del riconoscimento della ruralità, abbia deciso di ritornare sui suoi passi e considerare come strumentali rurali gli immobili a prescindere dal classamento e basandosi esclusivamente sull'effettivo utilizzo che viene fatto degli stessi.

In altri termini, l'aliquota ridotta spetterebbe a prescindere dalla categoria catastale e in funzione della sola effettiva destinazione strumentale data all'immobile sia esso un D/1 o un A/10<sup>18</sup>.

A parere di chi scrive, al contrario, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili strumentali, rimane necessario e prioritario l'accatastamento in D/10, in tal senso depone l'art.13, co.14-bis ai sensi del quale:

*"Le domande di variazione ... producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo."*

Questo sta a significare che è solamente per gli immobili abitativi che, come detto prima, la ruralità viene riconosciuta a prescindere dalla classe catastale di appartenenza, altrimenti non si comprenderebbe il richiamo esclusivo a questa tipologia.

Il concetto viene ulteriormente ribadito dal Legislatore nell'ultimo periodo dello stesso comma 14-bis, ove viene previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dovrà essere emanato un decreto ministeriale con cui *"stabilire le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo"*.

In effetti, l'agevolazione prevista, consistente in una ridotta aliquota impositiva rispetto all'ordinaria, riguarda esclusivamente gli immobili rurali di natura strumentale ed è per questo che gli stessi dovranno essere correttamente accatastati nella classe D/10. Al contrario, per gli immobili abitativi rurali, il cui assoggettamento ad IMU segue le regole ordinarie, è previsto che la classe catastale potrà rimanere la stessa e che solamente in caso di difforme accatastamento rispetto alla categoria A/6, sarà individuata una modalità per rendere evidente al Catasto la natura rurale dello stesso.

### **I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**

In sede di conversione in legge del *"decreto Monti"* è stata inserita un'ulteriore previsione sufficientemente gravosa per il comparto agricolo, ma necessaria per evitare ingiustificate disparità con i fabbricati rurali iscritti al catasto dei fabbricati, e consistente nell'obbligo di dichiarazione, nel termine del 30 novembre 2012, nel catasto urbano di tutti quegli immobili che attualmente risultano ancora iscritti nella sezione terreni.

<sup>17</sup> Vedasi la circolare n. 6/T/11.

<sup>18</sup> In tal senso G.P. Tosoni in *"L'Imu debutta anche sui rurali"* in *"Il Sole 24 ore"* del 2 gennaio 2012.

Tale previsione deve essere letta in stretta connessione con l'evidente ricerca di una maggior base imponibile, poiché è di tutta evidenza come gli immobili che attualmente risultano ancora "accatastati" nel terreno su cui insistono non determinano base imponibile ai fini IMU.

Per espressa previsione di legge sono esclusi dall'obbligo di "emersione" gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art.3, co.3 del D.M. n.28/98 e quindi:

- a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m<sup>2</sup>;
- b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- d) manufatti isolati privi di copertura;
- e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m<sup>3</sup>;
- f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo richiamato e limitatamente alle opere di cui ai punti a) ed e), nonché a quelle di cui al punto c) se rivestite con paramento murario, qualora siano accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, dovranno essere iscritte in catasto contestualmente alle predette unità.


Il Legislatore con simile previsione intende aggiornare il catasto facendo emergere tutti quegli immobili per i quali non si erano verificate le previsioni di cui al D.M. n.28/98 e di fatto rappresenta una norma di chiusura in quanto tutti i fabbricati rurali e non solamente quelli costruiti a decorrere dal 1998 ai sensi del D.M. richiamato devo essere accatastati.

Si ricorda come la procedura da seguire sia quella Doc.Fa. di cui al D.M. n.701/94 e che dovrà essere fatta a cura di un tecnico professionista iscritto all'albo dei geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti edili, agrari e agrotecnici<sup>19</sup>.

L'ultimo periodo del co.14-*quater*, per effetto del richiamo all'art.1, co.336 della L. n.311/04, concede ai Comuni la facoltà di richiedere, una volta accertato il mancato adempimento richiesto, ai titolari di diritti reali sugli immobili la documentazione attestante l'avvenuto accatastamento.

In caso di mancato ottemperamento alla richiesta nel termine di 90 giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvederanno, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Sempre l'ultimo periodo del comma 14-*quater* fa salve le sanzioni previste agli artt. 20 e 28 del R.D. n.652/39; articoli che prevedono l'obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili che implicino mutazioni rilevanti a fini catastali, nonché l'obbligo di accatastamento dei fabbricati nuovi e di denuncia dei fabbricati non più esenti da tributi immobiliari, senza disporre alcunché in materia di sanzioni. Ne deriva che la norma molto probabilmente dovrebbe più opportunamente essere riferita alle sanzioni previste dalla legge in caso di inottemperanza agli obblighi di dichiarazione o di variazione. A decorrere dal 1° luglio 2011 tali sanzioni sono state quadruplicate sia per quanto attiene l'importo minimo che quello massimo.

 L'Agenzia del Territorio, con la [circolare n.4/T/11](#) ha precisato che gli importi minimi e massimi sono passati da € 258 a € 1.032 e da € 2.066 a € 8.264.

<sup>19</sup> Molti degli edifici che per effetto delle previsioni di cui all'art.13 del "decreto Monti" saranno oggetto di accatastamento nella sezione urbana, di fatto consistono in costruzioni ormai obsolete stante la sempre maggior meccanizzazione dell'agricoltura ed il conseguente venir meno di forza lavoro cui concedere gli immobili. Onde evitare un eccessivo aggravio in termini di imposizione IMU, per gli stessi, fermo restando l'effettivo stato di conservazione, si renderà possibile l'accatastamento nella categoria virtuale F/2, espressamente prevista all'art.2, lett.b) del D.M. n. 28/98, relativa alle "costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado".

Poiché l'IMU si rende applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012, è più che probabile che detti immobili oggetto di accatastamento nella sezione urbana risulteranno ancora privi di una rendita al 18 giugno 2012, termine per il versamento della prima rata relativa alla nuova imposta.

Il Legislatore, per ovviare a questo inconveniente, ha previsto che nelle more della presentazione della domanda di accatastamento l'IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base delle rendite di unità similari che risultano già iscritte in Catasto.

### Conclusioni

L'accatastamento nella sezione urbana degli immobili che a tutt'oggi risultano iscritti nella sezione terreni indistintamente con la superficie su cui insistono rappresenta, unitamente alla previsione di un'assoggettabilità indistinta di tutti i fabbricati rurali all'IMU, un indubbio aggravio per un settore in cui la redditività, nonostante il regime fiscale di favore di cui all'art.32 Tuir, non è certo accentuata. A tal fine, come evidenziato anche in dottrina<sup>20</sup> è quanto meno auspicabile un *revirement* del Legislatore per quanto attiene il mancato coordinamento in sede di introduzione del federalismo fiscale. Allo stato attuale, infatti, ai sensi dell'art.9, co.9 del D.Lgs. n.23/11, il reddito agrario ex art.32 Tuir continuerà ad essere dichiarato dai soggetti che conducono i terreni, restando confermato in tal modo il regime fiscale per i redditi fondiari cui non si rende applicabile il regime della cedolare secca. A ben vedere, l'art.26 Tuir suddivide i redditi fondiari in agrario e dominicale, quest'ultimo di competenza dei proprietari dei terreni. Ne deriva che l'art.9, co.9 richiamato si pone in contrasto con quanto previsto dal precedente art.8, co.1 del medesimo decreto, ai sensi del quale l'IMU sostituisce, limitatamente alla parte immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi a beni che non risultano locati.

In estrema sintesi, i proprietari dei terreni, fino a che non vi sarà un intervento legislativo, sconteranno non solo l'Irpef sul reddito dominicale, ma anche l'IMU sui terreni stessi.

**GIORNATA DI STUDIO | GENNAIO 2012**

**MANOVRA MONTI E ADEMPIMENTI 2012**

**IMU E FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI**

**NOVITÀ IVA 2012**

**MATURA CFP**

SEDI: incontro di 1 giornata

BOLOGNA	PORDENONE
CAGLIARI	ROMA
CATANIA	SASSARI
FIRENZE	TORINO
MILANO	TREVISO
NAPOLI	VERONA
PESARO	VICENZA

**ACCEDI AL SITO**

Gruppo **EUROCONFERENCE**  
INFO: Tel.045.8201828  
e-mail: [convegni@euro-conference.it](mailto:convegni@euro-conference.it)

<sup>20</sup> G.P. Tosoni "Niente sconti sull'affitto agricolo" in Il Sole 24 ore del 2 gennaio 2012.





## ***I profili Iva dell'e-commerce indiretto***


La notevole evoluzione e diffusione delle tecnologie informatiche degli ultimi quindici anni ha fortemente influenzato la vita delle società, anche fornendo la possibilità di divulgare i propri prodotti in modo molto più rapido, e ad una platea di potenziali clienti molto più estesa, rispetto al passato.

In questo contesto si sono inserite infatti un'ampia serie di aziende che utilizzano lo strumento internet – oltre alle eventuali altre forme di vendita quali, ad esempio, quelle televisive interattive ed *on-line* e quelle tramite corrispondenza – al fine di raggiungere il numero più elevato possibile di clienti.

Tale modalità di vendita, comunemente nota come *e-commerce*, esplica effetti ai fini Iva differenti a seconda della tipologia e della nazionalità del cliente, oltre che del prodotto offerto.

### **Le diverse tipologie di commercio elettronico**

Quando si parla di commercio elettronico, ci si riferisce a quelle attività che sono dirette allo svolgimento di transazioni per via elettronica. Per capire quale sia il corretto trattamento di tali operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto bisogna innanzitutto distinguere tra:



Nel primo caso il soggetto venditore espone i propri prodotti in una sorta di "vetrina virtuale", indicandone le caratteristiche, le condizioni di consegna ed i relativi prezzi. Dall'altra parte, il cliente consulta il "catalogo virtuale" effettuando l'ordine del prodotto che intende acquistare direttamente per via telematica. Il pagamento del prezzo da parte del cliente può avvenire attraverso svariate modalità (es.: carte di credito, carte prepagate, contrassegno, canali come *PayPal* o *IW-Smile*, ecc.). Una volta confermato l'acquisto e pagato il corrispettivo, il prodotto verrà consegnato al cliente presso il luogo indicato mediante i canali tradizionali direttamente dal cedente ovvero da un soggetto da questi incaricato (vettore o spedizioniere).


Nel secondo caso, invece, anche la consegna del "bene" avviene per via telematica. Di fatto, date le particolari tipologie dei "beni" che possono rientrare nel *cd. e-commerce diretto*, l'acquirente "scaricherà" il bene direttamente sul proprio computer mediante la procedura comunemente chiamata "*download*".

E' evidente che tali vendite possono riguardare esclusivamente prodotti virtuali, vale a dire prodotti che possono essere dematerializzati da parte del venditore alla partenza e materializzati da parte dell'acquirente all'arrivo.

I "beni" che possono essere ricompresi nell'ambito del commercio elettronico diretto sono elencati<sup>21</sup>, in modo non esaustivo, nell'allegato II alla Direttiva 2006/112/CE. Una maggior analisi e miglior esplicitazione è avvenuta di recente con il Regolamento (CE) n.282/11<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Ad esempio: *software*, aggiornamenti *antivirus*, immagini, testi, musica, film, ecc..

Ciò posto, per tracciare correttamente le regole Iva applicabili alle due differenti fattispecie, dobbiamo considerare che le operazioni qualificabili come commercio elettronico diretto rientrano tra le prestazioni di servizi, mentre quelle qualificabili come commercio elettronico indiretto rientrano tra le cessioni di beni.




Come già anticipato, sono qualificabili come operazioni rientranti nel *c.d. commercio elettronico indiretto* quelle attraverso cui la cessione del bene avviene per via telematica, ma la consegna del medesimo avviene tramite i canali fisici tradizionali.

Il canale telematico viene quindi utilizzato dal parte del venditore solo per esporre i propri beni e per effettuare la vendita. Pertanto, la rete non rappresenta altro che una modalità aggiuntiva per contattare i clienti.

Da ciò ne deriva l'assimilazione, ai fini Iva, alle vendite per corrispondenza.

Nel prosieguo si analizzerà il trattamento Iva delle operazioni in oggetto in differenti situazioni, in particolare:



### **Vendite effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in Italia**

Nel momento in cui la vendita<sup>23</sup> avviene nei confronti di soggetti residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, l'operazione avrà rilevanza territoriale, ai fini Iva, in Italia.

Pertanto il cedente applicherà l'imposta nei modi ordinari, con l'aliquota propria del bene ceduto.

Essendo tali vendite assimilate alle vendite per corrispondenza si applicheranno le relative disposizioni contenute nel DPR n.633/72, ivi compreso l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura<sup>24</sup> nonché dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi<sup>25</sup>.

A tal proposito va rilevato che non esiste un divieto di emissione della fattura, bensì la facoltà di emettere, o meno, il documento, e questo in relazione alle esigenze amministrative del cedente.

Per contro, l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura incontra un limite nel momento in cui questa sia richiesta da parte dell'acquirente: se l'acquirente, per qualsiasi

<sup>22</sup> L'elenco è ricompreso nell'allegato I del citato Regolamento. Per completezza si rileva che il Regolamento (CE) n.282/11 ha espressamente abrogato il Regolamento (CE) n.1777/05.

<sup>23</sup> A tal fine, come per i paragrafi successivi, la vendita si intende effettuata da parte di un soggetto passivo Iva residente nel territorio dello Stato o da parte di una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.

<sup>24</sup> Art.22, co.1, DPR n.633/72.

<sup>25</sup> Art.2, lett.oo), DPR n.696/96.

motivo, richiede la fattura, il cedente dovrà emettere il documento, ma comunque non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Così facendo, il cliente potrà richiedere l'emissione della fattura al più tardi al momento della spedizione dei beni, ovvero al momento del pagamento del corrispettivo se quest'ultimo avviene prima della spedizione.


È pertanto evidente che il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento, e questo in quanto nel commercio elettronico indiretto il pagamento avviene praticamente sempre in un momento anteriore alla spedizione del bene.

Conseguentemente, nel caso in cui la richiesta di emissione della fattura da parte del cliente avvenga in un momento successivo al pagamento, il cedente potrà legittimamente rifiutarsi di emetterla.

Qualche precisazione aggiuntiva deve essere effettuata in riferimento al caso in cui il cessionario sia un imprenditore<sup>26</sup>. Infatti, nel momento in cui il bene da acquistare formi oggetto dell'attività propria dell'impresa (nella sostanza un bene che egli fa oggetto di produzione, commercializzazione, lavorazione, ecc.) dovrà essere richiesta fattura.

### **Vendite effettuate nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri**

Nel caso in cui il commercio elettronico indiretto avvenga nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea dobbiamo distinguere due ipotesi:



#### ⇒ Vendite effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva

Se un soggetto italiano cede il bene ad un soggetto passivo Iva UE e invia il bene stesso in un altro Paese UE si configura un'operazione intracomunitaria.

Di conseguenza si applicheranno tutte le disposizioni previste in materia di **scambi** intracomunitari previsti dal D.L. n.331/93.

In particolare, l'operazione in oggetto sarà da considerarsi non imponibile in base al disposto dell'art.41 del citato decreto. Il cedente emetterà fattura non applicando l'imposta (ma indicando che si tratta di operazione non imponibile ex art.41, D.L. n.331/93).

Per contro, il cessionario UE effettuerà un acquisto intracomunitario nel Paese di destinazione del bene, assoggettando l'operazione ad Iva mediante il meccanismo del *reverse charge*.

Sia il cedente che il cessionario compileranno il modello Intrastat.

#### ⇒ Vendite effettuate nei confronti di soggetti privati

Più complesso è il caso in cui il cessionario sia un privato consumatore<sup>27</sup> residente in altro Stato membro.

In una siffatta ipotesi, infatti, le cessioni dovranno scontare l'imposta nel Paese dell'acquirente, secondo le regole e le aliquote ivi applicabili.

Per poter fare ciò (assolvere gli obblighi Iva) il cedente italiano dovrà nominare un rappresentante fiscale in tale Paese, ovvero identificarsi direttamente.

Quanto sopra esposto non si applica fintantoché le cessioni effettuate (verso privati) in un determinato Stato membro non abbiano superato nell'anno solare precedente o non superino nell'anno in corso l'importo complessivo di € 100.000, ovvero la diversa soglia stabilita da ciascun Stato membro.

<sup>26</sup> E' infatti da tenere in considerazione che una delle caratteristiche affinché si possa parlare di vendite a distanza consiste nel fatto che il cessionario sia un soggetto privato.

<sup>27</sup> O, più in generale, un soggetto non tenuto al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari.

Ciascuno Stato membro ha infatti la facoltà di determinare in via autonoma tale soglia, soglia che deve essere in ogni caso ricompresa nell'intervallo 35.000 - 100.000 Euro. Nel caso in cui le cessioni effettuate nell'anno precedente, ed anche nell'anno in corso, non abbiano superato la predetta soglia il cedente nazionale applicherà l'imposta in Italia, eccezion fatta per i casi in cui, previa comunicazione al competente Ufficio Iva, non scelga di applicare l'imposta nel Paese di destinazione.

Il cessionario comunitario privato resterà pertanto inciso dell'imposta italiana applicabile in base alla tipologia di bene acquistato.

Diversamente, nel caso in cui il cedente nazionale abbia optato per l'applicazione dell'Iva nel Paese di destinazione:

- l'opzione ha effetto fino alla revoca, e in ogni caso per almeno tre anni;
- l'opzione vale dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione Iva relativa all'anno precedente;
- l'opzione vale dal momento in cui viene esercitata, in caso di inizio attività;
- la revoca dell'opzione va comunicata al competente Ufficio Iva.

Di seguito si riporta una tabella nella quale sono evidenziate le soglie previste nei diversi Stati membri.

Paese	Soglia	Paese	Soglia
Belgio	€ 35.000	Austria	€ 100.000
Danimarca	€ 37.528 (280.000 DKK)	Finlandia	€ 35.000
Francia	€ 100.000	Rep. Ceca	€ 37.622 (1.000.000 CZK)
Germania	€ 100.000	Estonia	€ 35.151 (550.000 EEK)
Gran Bretagna	€ 95.264 (70.000 £)	Cipro	€ 35.000
Grecia	€ 35.000	Lettonia	€ 34.433 (24.000 LVL)
Irlanda	€ 35.000	Lituania	€ 36.207 (125.000 LTL)
Lussemburgo	€ 100.000	Ungheria	€ 34.671 (8.800.000 HUF)
Portogallo	€ 35.000	Malta	€ 35.000
Spagna	€ 35.000	Polonia	€ 44.426 (160.000 PLN)
Italia	€ 35.000	Slovenia	€ 35.000
Olanda	€ 100.000	Slovacchia	€ 44.642 (1.500.000 SKK)
Svezia	€ 33.869 (320 SEK)	Bulgaria	€ 35.791 (70.000 BGN)
Romania	€ 32.702 (118.000 RON)		

L'art.14 del Regolamento (CE) n.282/11 stabilisce invece cosa accade nel caso di superamento in corso d'anno delle soglie sopra indicate<sup>28</sup>:

- resta valida la disciplina applicata per le vendite effettuate nel periodo precedente il superamento;
- la cessione che determina lo splafonamento va tassata a destino (momento in cui avviene il mutamento del trattamento dell'operazione);
- le cessioni successive a quella che ha determinato lo splafonamento andranno tassate a destino.

### **Vendite effettuate nei confronti di soggetti residenti in altri Stati *extra-UE***

Nell'ipotesi in cui la cessione avvenga nei confronti di soggetti residenti in Paesi *extra-UE* si configurerà sempre un'operazione di cessione all'esportazione ex art.8, co.1, lett.a), DPR n.633/72.

<sup>28</sup> Di fatto, il contenuto è il medesimo dell'art.22 del Regolamento (CE) n.1.777/05, ora abrogato.

## Resi su vendite

In molti casi può accadere che, in base alle condizioni di vendita e/o per il riscontro di difetti nel bene acquistato, il cessionario provveda alla restituzione del bene pretendendo il rimborso del corrispettivo pagato. Ci si deve pertanto chiedere come agire nel caso in cui l'operazione in questione sia interna (tra soggetti italiani).

Sulla questione vale la pena di ricordare che, ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. In ogni caso, i corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro previsto dall'art.24, DPR n.633/72.

La procedura di variazione in diminuzione di cui all'art.26, DPR n.633/72, è applicabile per le sole cessioni documentate dalla fattura, quindi si potrà emettere nota di credito solo se era stata emessa regolare fattura.

Se non si è proceduto con l'emissione della fattura il cedente avrà solamente annotato il corrispettivo nel registro di cui all'art.24, DPR n.633/72.

Come operare la rettifica in questo caso? Secondo l'Agenzia delle Entrate<sup>29</sup>, sebbene il cedente sia un soggetto esonerato dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, possono richiamarsi i chiarimenti già resi da parte della stessa con riferimento alle procedure di reso relative ad operazioni certificate con documento fiscale<sup>30</sup>.

Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, al fine di procedere correttamente al reso:

- dalla documentazione in possesso del cedente deve essere possibile individuare gli elementi necessari a correlare il reso alla precedente cessione (generalità del soggetto acquirente, ammontare del prezzo rimborsato, "codice" dell'articolo oggetto di restituzione e il "codice di reso");
- dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino, correttamente tenute deve essere possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

Seminario di 1 giornata

# I NUOVI REATI TRIBUTARI

Disciplina, effetti e sanzioni alla luce delle novità della manovra estiva

Orario giornata 09.30 - 13.00/14.30 - 18.00

<b>FIRENZE</b>	27	gennaio	2012	<b>PADOVA</b>	03	febbraio	2012
<b>MILANO</b>	02	febbraio	2012				

**QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE**  
**€ 200,00 + IVA 21%**  
Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni  
[Clicca qui](#)

EUROCONFERENCE\* | SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE | Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)

<sup>29</sup> R.M. n.274/09.

<sup>30</sup> R.M. n.86/07; R.M. n.45/05; R.M. n.219/03.



## Principali scadenze dal 16 al 31 gennaio 2012

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.

GENNAIO						
L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

### Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

### Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

### Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre (codice tributo 6012) al netto del versamento dell'acconto effettuato con scadenza 27 dicembre 2011.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

### Dichiarazioni d'intento

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre.

### Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2011 che presentano la dichiarazione per conto del *de cuius*

Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2011 che presentano Unico 2011 ed Irap 2011 per conto del *de cuius* devono provvedere entro oggi al versamento delle imposte dovute con maggiorazione dello 0,4%.

### Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

GENNAIO						
L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

### Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

### Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

### Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 dicembre.

### Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

GENNAIO						
L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

GENNAIO						
L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

### Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

### Presentazione elenchi Intrastat trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.

### Versamento dell'acconto Iva 2011- ravvedimento

Scade oggi il termine ultimo per regolarizzare il versamento dell'acconto Iva 2011, con sanzione ridotta pari al 3%, da parte dei contribuenti mensili e trimestrali che non abbiano effettuato il versamento entro il 27 dicembre.

GENNAIO						
L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

GENNAIO						
L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

### Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/01/12.

## Spesometro

Scade oggi, per i soggetti passivi Iva, il termine di presentazione della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010 relativamente alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione e di importo almeno pari ad € 25.000,00.

GENNAIO						
L	M	M	G	V	S	D
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## Società di *leasing*, operatori che svolgono attività di locazione/noleggio – comunicazione all'Anagrafe tributaria

Scade oggi per le Società di *leasing* e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione/noleggio la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati dei clienti con i quali le stesse hanno stipulato contratti di *leasing* finanziario e/o operativo nel biennio 2009/2010. Questa comunicazione esonera le medesime operazioni dallo spesometro.

## Revisori legali - Contributo annuo

Per i Revisori legali iscritti nel registro scade oggi il termine per il versamento del contributo annuo per l'anno 2011, attualmente pari ad €26,84.

## Superbollo

Scade oggi il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per le autovetture con potenza superiore a 225 kw. La tassa è pari ad €10 per ogni kilowatt, dal 2012 essa sarà dovuta anche dalle auto con potenza superiore a 185 kilowatt e sarà pari ad €20 per ogni kilowatt.

## Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

## Comunicazione *black list* - mensile

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.

## Comunicazione *black list* - trimestrale

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza trimestrale.

## Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.



## LEGENDA icone

	<b>“Notizie flash”</b> – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		<b>“Check List e formulari di Studio”</b> – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	<b>“Focus di pratica professionale”</b> – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		<b>“Approfondimenti monografici”</b> – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	<b>“Il punto sull'Iva”</b> – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		<b>“Fisco e Estero”</b> – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	<b>“I contratti d'impresa”</b> – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		<b>“Accertamento e Verifiche”</b> – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	<b>“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale”</b> – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		<b>“Normativa e prassi in sintesi”</b> – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	<b>“Adempimenti e problematiche di Diritto societario”</b> – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		<b>“Scadenario”</b> – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

<b>EDITORE E PROPRIETARIO</b> Gruppo Euroconference S.p.a.	<b>COMITATO DI REDAZIONE</b>		<b>ABBONAMENTO ANNUALE 2012</b> Euro 220 Iva esclusa
<b>DIRETTORE RESPONSABILE</b> Gian Paolo Ranocchi	<b>Alessandro Corsini</b> <b>Guido Martinelli</b> <b>Paolo Meneghetti</b> <b>Duilio Liburdi</b> <b>Fabio Garrini</b>	<b>Gian Paolo Ranocchi</b> <b>Luca Miele</b> <b>Norberto Villa</b> <b>Luca Caramaschi</b> <b>Viviana Grippo</b>	<b>SITO INTERNET</b> Per informazioni e ordini: <b>www.euroconference.it</b>
<b>PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE</b> Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento	<b>COLLABORATORI ESTERNI</b>		<b>STAMPA</b> Pubblicazione diffusa per e-mail
<b>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</b> Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona	Giacomo Albano Andrea Bonghi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni	Fabio Landuzzi Andrea Soprani Thomas Tassani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
<b>DIRETTORE SCIENTIFICO</b> <b>Alessandro Corsini</b>			<b>SERVIZIO CLIENTI</b> Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... <b>Tel. 045/8201828</b> <b>fax 045/502430</b> <b>e-mail: circolari@euroconference.it</b>
<b>RESPONSABILE REDAZIONALE</b> <b>Alessia Zoppi</b>			
<b>REDAZIONE</b> <b>Silvia Righetti</b>			

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.